

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1633

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORI PUBLIO, ALIVERTI, ARMELLA, BERNARDI GUIDO, BODRATO, BOFFARDI INES, BOTTA, CAIATI, CABRAS, CARLOTTO, CATTANEI, CITARISTI, CITTERIO, COSTAMAGNA, CUMINETTI, DANESI, DE CAROLIS, DEGAN, DEL RIO, FIORI GIOVANNINO, FIORET, GARZIA, GOTTARDO, GUI, LAMORTE, MARABINI, MAROLI, MAZZOTTA, MORO, PAVONE, PEZZATI, PISICCHIO, PISANU, POSTAL, QUARENGHI VITTORIA, RADI, RENDE, SALVI, SCALIA, SINESIO, SOBRERO, STEGAGNINI, TASSONE, URSO SALVATORE, USELLINI, VINCENZI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 24 aprile 1980

Norme sull'ordinamento e sulle funzioni
del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza della revisione degli istituti della giustizia amministrativa sia per quel che attiene all'organizzazione che per quanto attiene alla funzione viene da tempo da più parti reclamata sia in giurisprudenza che in dottrina oltre che in varie sedi politiche.

A questo problema è collegato quello della revisione dell'altra funzione che, con felice formula, l'articolo 100 della Costituzione attribuisce al Supremo organo della giustizia amministrativa, cioè la funzione consultiva esercitata in posizione di indipendenza dal Governo e quindi in fun-

zione garantista ed imparziale che esprime, secondo quanto emerge anche dagli atti preparatori dell'Assemblea costituente, una forma preventiva di giustizia.

Per quel che riguarda la funzione di giustizia in senso proprio, è noto che la istituzione dei tribunali amministrativi regionali è avvenuta in base ad una legge, la 6 dicembre 1971, n. 1034, approvata per sopperire senza altri indugi al vuoto determinato dalla dichiarazione di incostituzionalità delle giunte provinciali amministrative.

Come emerge però da varie disposizioni contenute in detta legge (ad esempio articoli 19, 40 eccetera), la disciplina dettata appare chiaramente ispirata al criterio della provvisorietà, attesa l'esigenza di un riordinamento generale della materia dopo un primo periodo di esperimento.

Per quel che concerne poi la funzione consultiva, intesa come si è detto come funzione garantista, cioè di consulenza imparziale svolta appunto dal Consiglio di Stato come organo dell'ordinamento o della Comunità e non come organo amministrativo (tale è difatti il senso della posizione di indipendenza assicurategli anche nell'esercizio di detta funzione dall'articolo 100 della Costituzione), l'attuazione dell'ordinamento regionale, lungi dall'aver fatto venir meno l'esigenza del mantenimento di detta attribuzione, sembra averla accentuata. Difatti non può negarsi che il decentramento burocratico e quello istituzionale della funzione amministrativa, reclama più che mai quella unità interpretativa delle leggi che solo l'esistenza di un organo centralizzato, di consulenza, sia pure integrato da membri designati dalle regioni, sembra poter assicurare.

Inoltre proprio questo allargamento della composizione del massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa a membri designati dalle regioni, appare idoneo a demandare a questo organo, sempre in sede di consultazione preventiva, una serie di funzioni utili a risolvere in via preventiva conflitti di funzioni amministrative tra Stato e regioni, eliminando

sul nascere l'aggravarsi del contenzioso fra i vari organi dell'ordinamento.

Né può essere tralasciata l'attività dei più importanti enti pubblici che, con adeguata riforma, potrebbero anch'essi, a differenza di quanto avviene ora, avvalersi della consulenza giuridico-amministrativa del Consiglio di Stato.

Tutte le esigenze in precedenza prospettate pongono dunque in evidenza come la riforma dell'organizzazione non può andare disgiunta dalla revisione delle funzioni, ciò valendo sia per quel che riguarda l'attività giurisdizionale, demandata al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativa previsti dall'articolo 125 della Costituzione, che per la attività consultiva.

L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato l'erroneità dell'indirizzo tante volte seguito, di por mano ad una riforma dell'organizzazione di molte strutture pubbliche indipendentemente dalla revisione delle loro funzioni. Insomma non è possibile modificare gli organi se contemporaneamente non si sa quali funzioni si intenda far svolgere ad essi. La più aggiornata dottrina pubblicistica ha difatti insegnato che « in principio sono le funzioni » il che significa che l'organizzazione deve essere adeguata alle funzioni e non viceversa.

Questi rilievi nascono da spiacevoli esperienze di questi anni in cui sotto spinte corporative si è proceduto alla riforma organizzativa ed in particolare alla revisione delle discipline delle carriere di pubblici impiegati, rinviando ad una fase ulteriore (che spesso non è mai avvenuta) la trasformazione delle funzioni. E quanto ad esempio è accaduto per la disciplina delle carriere direttiva e della dirigenza nelle amministrazioni statali, che pur essendo stata concepita e studiata nelle opportune sedi ministeriali parallelamente alla riforma delle strutture istituzionali, è stata approvata prioritariamente in sede legislativa creando squilibri e confusioni che, come è noto, hanno formato oggetto di puntuali e fondate critiche.

Recenti iniziative anche di carattere legislativo in corso, sembrano proporre la riforma delle carriere dei componenti del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, in modo del tutto avulso da uno studio contemporaneo delle funzioni, il che produce l'effetto di creare apparati che potrebbero manifestarsi inadeguati al momento in cui si passasse alla revisione delle funzioni.

La presente iniziativa si propone invece una revisione unitaria e complessiva del problema, ed anche se, seguendo una sistematica d'uso, parte dalla disciplina degli organi e delle carriere, ciò appare finalizzato all'esercizio delle funzioni, consultive e giurisdizionali, della cui disciplina questo stesso disegno di legge compiutamente si occupa.

Lo schema si divide in quattro titoli: il primo che disciplina l'organizzazione e le carriere del personale della magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, istituiti per dare attuazione all'articolo 125 della Costituzione; il secondo che disciplina le funzioni consultive del Consiglio di Stato; il terzo che disciplina le funzioni giurisdizionali dell'organo centrale e di quelli regionali della giustizia amministrativa, il quarto che contiene le norme finali e transitorie.

II. — Il titolo I della proposta di legge riguarda l'ordinamento del Consiglio di Stato (Capo I) e dei tribunali amministrativi regionali (Capo II).

Per quanto concerne il Consiglio di Stato, le principali innovazioni attengono alla nomina a consigliere di Stato (articolo 6) e all'organo di autogoverno (articolo 11). È stata mantenuta la quota di posti del Consiglio di Stato attualmente a disposizione del Governo per la nomina diretta, ma si sono rigorosamente definite le categorie sulle quali deve cadere la scelta, in modo da assicurare l'alto livello professionale di tutti i consiglieri di Stato. È stata, invece, accresciuta la quota di posti riservata ai vincitori del concorso pubblico, in armonia con i principi costituzionali (articoli 97, terzo comma, e 106, della Costituzione). Tuttavia, metà dei po-

sti messi a concorso sono riservati ai magistrati dei TAR, in considerazione della esperienza specificamente da essi acquisita nel campo della giustizia amministrativa. Poiché i posti riservati alla procedura concorsuale sono tre quarti di quelli che si rendono vacanti, la quota di posti riservata ai magistrati dei TAR risulta accresciuta rispetto al sistema oggi vigente (articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), che attribuisce a questi ultimi solo un quarto dei posti.

Il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato diviene un vero organo di autogoverno, con ampi poteri. In considerazione di ciò è assicurata, al suo interno, la presenza di tutte le componenti di magistratura dell'istituto e non, come oggi avviene, dei soli presidenti di sezione. In considerazione del ridotto numero di magistrati e per ragioni di funzionalità appare opportuno prevedere che i membri del Consiglio di Presidenza siano i più anziani di ciascuna delle componenti. Si evita in tal modo il procedimento elettivo che, come l'esperienza ha dimostrato, è fonte di politicizzazione (in senso deteriore) dei magistrati e, persino, di lottizzazione delle cariche più elevate.

Quanto ai magistrati dei TAR, essi conseguono una piena tutela della loro posizione di indipendenza ed un brillante sviluppo di carriera essendo loro riservate le presidenze dei TAR ed essendo modificata la composizione del Consiglio di presidenza dei TAR composto esclusivamente da magistrati di quel ruolo.

Alcune disposizioni comuni ai magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR regolano, fra l'altro, con le garanzie d'indipendenza, i procedimenti disciplinari e il regime delle incompatibilità.

In particolare per quanto concerne la materia disciplinare si è tenuto conto della recente tendenza alla tipizzazione dell'illecito disciplinare. Si evita, in tal modo, che « infide formule elastiche risultino da un lato così ampie da consentire di non colpire violazioni anche di notevole gravità e dall'altro così strette da rendere possibili anche autentiche persecuzioni »

(Relazione alla proposta di legge del senatore Viviani, Atti Senato, VII legislatura, n. 1082).

Quanto alle incompatibilità, è parso opportuno estendere ai magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR le norme vigenti per i magistrati ordinari, affinché si raggiunga in questa materia un'auspicabile parità di trattamento.

Norme assai rigorose regolano il collocamento fuori ruolo e prevedono la cessazione automatica di tale posizione e della carica ricoperta allo scadere del periodo previsto (non superiore a tre anni consecutivi).

III. — Il titolo II della proposta concerne la funzione consultiva che nel campo giuridico-amministrativo compete, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione e giusta la tradizione, al Consiglio di Stato.

Il titolo è diviso in tre capi contenenti rispettivamente le disposizioni generali sull'argomento (Capo I), quelle sull'esercizio in generale della funzione consultiva (Capo II) e infine (Capo III) le norme riguardanti in particolare i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (Sezione I) senza nulla innovare al potere attribuito in materia al Presidente della regione siciliana ai sensi dello Statuto della regione siciliana (Sezione II).

La materia è stata oggetto, rispetto alla vecchia disciplina, di notevoli innovazioni e miglioramenti ispirati soprattutto alle seguenti esigenze. Da una parte si è tenuto conto della necessità, particolarmente sentita nel presente tempo, di speditezza e semplicità dei procedimenti contenziosi amministrativi e di decentramento delle funzioni amministrative, dall'altra si è ritenuto utile ammettere, oltre il Governo, anche le regioni e gli Enti pubblici a carattere nazionale operanti in più regioni ad avvalersi, in sede consultiva, di un organo tecnico altamente specializzato quale è il Consiglio di Stato. Inoltre si è provveduto a dare la debita garanzia agli interessi dei cittadini in sede di ricorso straordinario soprattutto per ciò che riguarda lo svolgimento sollecito della procedura, le misure cautelari conse-

guibili, l'eventuale silenzio delle pubbliche amministrazioni e l'esecuzione delle decisioni; ciò tanto più in considerazione del fatto che il ricorso straordinario è un rimedio alternativo con quello giurisdizionale di cui molti cittadini per molteplici motivi, trovano vantaggio ad avvalersi.

Si è provveduto invece a recepire le disposizioni della precedente normativa sulle quali non è apparsa utile alcuna sostanziale revisione critica e che hanno dato, in una esperienza di vari decenni, buona prova di sé.

Più in dettaglio la nuova disciplina, della quale vengono poste in risalto particolarmente le innovazioni, è così concepita:

Il Capo I contiene le disposizioni generali. L'articolo 35 ammette a chiedere parere al Consiglio di Stato oltre il Governo, anche le regioni e gli Enti pubblici a carattere nazionale operanti in più regioni nonché gli altri autorizzati per legge. Ciò in relazione, oltre allo spirito di decentramento amministrativo che ispira il nostro ordinamento anche alle funzioni sempre più importanti che ormai le regioni e anche gli altri Enti pubblici nazionali sono chiamati a svolgere e per le quali non può indubbiamente negarsi l'utilità di potersi avvalere di un organo specializzato ad alto livello.

L'articolo 36 elenca i casi in cui il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio. Si tratta di ipotesi già disciplinate dalla vecchia normativa (provvedimenti legislativi in tema di funzioni del Consiglio di Stato o di giustizia amministrativa, regolamenti, testi unici, ricorsi straordinari, contratti dello Stato nei limiti previsti dalla legge di contabilità, altri casi previsti da legge) ad eccezione dei regolamenti ministeriali per i quali l'obbligo del parere viene solo ora introdotto al fine di colmare una inspiegabile lacuna. Tutte le ipotesi ivi considerate attengono comunque esclusivamente ad atti di competenza del Governo.

L'articolo 37 dà facoltà invece al Governo, alle regioni e agli enti pubblici a carattere nazionale di chiedere, ove lo

ritengano, parere su ogni affare su cui sia considerato opportuno interessare il Consiglio di Stato.

L'articolo 38 stabilisce il principio che il parere del Consiglio di Stato (ad eccezione dei casi ivi elencati: regolamenti, ricorsi straordinari o affari per i quali debba provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica) è di regola non vincolante per la pubblica amministrazione. Ove peraltro il provvedimento sia difforme dal parere del Consiglio di Stato deve all'uopo fornirsi adeguata motivazione.

Il Capo II si occupa degli affari consultivi in genere e si compone di 20 articoli che riguardano sia gli organi interni del Consiglio competenti a emanare il parere (Adunanza generale, Sezioni consultive, Commissioni speciali anche permanenti), sia lo svolgimento dell'intera procedura, dalla richiesta di parere alla trasmissione del parere all'ente richiedente; sia infine le funzioni di segreteria e di verbalizzazione dei pareri stessi.

Quanto agli organi è stabilito che il Consiglio di Stato eserciti la funzione consultiva o in adunanza generale di tutti i suoi membri, o diviso per sezioni oppure ancora per mezzo di Commissioni speciali (articoli 39, 40 e 5). La ripartizione degli affari tra i suddetti organi avviene nel seguente modo: sono indicati esplicitamente dal progetto gli affari per i quali è necessario che si esprima l'Adunanza generale (articolo 53); tra questi sono compresi i progetti di legge, di regolamento o di testo unico e gli affari di interesse generale o particolare importanza per i quali il deferimento all'Adunanza generale avvenga a richiesta della Sezione, del Presidente del Consiglio di Stato, del Ministro o del Presidente della regione o dell'Ente pubblico nazionale. Per gli affari consultivi la ripartizione tra le prime tre sezioni consultive avviene: all'inizio di ogni anno, ad opera del Presidente del Consiglio di Stato in modo che salvo particolari ragioni espresse gli affari attinenti a un Ministero siano di regola assegnati a una Sezione (articolo 40).

È inoltre consentita la costituzione di commissioni speciali e, sentito il Consiglio di Presidenza, di Commissioni permanenti per specifiche materie di natura mista o indeterminata interessanti più sezioni (articolo 5). Si è ritenuto opportuno conservare la possibilità di costituire le Commissioni speciali in parola in considerazione delle circostanze che esistono effettivamente materie (es. pubblico impiego) che richiedono una trattazione unitaria e globale.

Gli articoli dal 41 al 55 disciplinano: la richiesta di parere (con i documenti da allegarsi) (articolo 41), la convocazione e presidenza delle Sezioni o Commissioni (articolo 42), i poteri istruttori del presidente (articolo 43), la nomina e le funzioni del relatore (articolo 44), l'avviso delle adunanze da darsi ai loro componenti (articolo 45), lo svolgimento delle adunanze e la votazione, (articolo 46), la possibilità d'intervento alle adunanze per i Ministri e i Presidenti degli Enti allo scopo di fornire speciali informazioni (articolo 47), il *quorum* per la validità delle adunanze e delle votazioni (articolo 48), il contenuto dei pareri, la loro pubblicità e la loro trasmissione all'Ente richiedente (articoli 50 e 51), la competenza dell'Adunanza generale (articolo 53), la presidenza, svolgimento e deliberazione dell'Adunanza generale (articolo 54), l'avviso della adunanza generale e i compiti del relatore (articolo 55). Le norme in parola recepiscono in buona sostanza, con gli aggiornamenti del caso, le collaudate precedenti disposizioni sul funzionamento in via consultiva del Consiglio di Stato. La innovazione più cospicua riguarda, la annessa pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato che deve costituire la regola; è peraltro consentito alla Amministrazione di richiedere esplicitamente, per motivi di pubblico interesse, che taluno di essi rimanga segreto.

Gli articoli 56 e 57 si occupano della redazione dei verbali e dei compiti in genere del Segretario generale e dei segretari di sezione cui è demandata l'istru-

zione degli affari, nonché del contenuto dei verbali.

Il Capo III disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al Presidente della regione siciliana.

La Sezione I è composta di 13 articoli e contiene *ex novo*, raccolta in maniera organica, tutta la disciplina dell'argomento.

Alla materia sono state apportate rilevanti innovazioni:

1) viene attribuita alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, l'istruttoria dei ricorsi straordinari proposti contro atti delle regioni stesse o degli enti soggetti al loro controllo (articolo 52, sesto comma). È peraltro prevista per il Ministro che esercita attribuzioni nella materia relativa all'atto impugnato, cui la regione deve comunicare la relazione svolta per la richiesta di parere, di presentare le proprie eventuali osservazioni (articolo 62, secondo comma);

2) è ammessa in favore dei ricorrenti la possibilità di richiedere provvedimenti cautelari in parallelo con quelli ottenibili in sede giurisdizionale (articolo 63). Sulle richieste in merito provvede la Sezione nella prima adunanza successiva ovvero, in casi di estrema urgenza, il Presidente della Sezione salvo conferma nello stesso termine da parte della Sezione;

3) viene consentita al Consiglio di Stato la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme di legge o di atti aventi forza di legge ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (articolo 65, ultimo comma).

In tali ipotesi viene sospesa l'emana- zione del parere fino alla definizione del giudizio costituzionale;

4) nel caso di silenzio tenuto dalla pubblica amministrazione dopo l'emana- zione da parte del Consiglio di Stato del parere, è prevista per il ricorrente la possibilità, trascorso il termine di 90 giorni dalla trasmissione del parere stesso alla Amministrazione (della cui data il ricor-

rente ha diritto di essere informato) di mettere in mora l'Amministrazione; decorsi altri 60 giorni dalla diffida in parola il ricorso si intende deciso in conformità del parere del Consiglio di Stato;

5) viene eliminata la necessità di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento presidenziale di decisione del ricorso. Ciò in quanto la formalità si presenta come una delle cause ritardatrici della definizione della controversia ed appare comunque un duplicato dell'esame di legittimità della controversia già compiuto dal Consiglio di Stato in sede di emanazione del parere;

6) viene prevista la possibilità di esecuzione in via giurisdizionale, nelle stesse forme ammesse per le sentenze delle giurisdizioni amministrative, delle decisioni dei ricorsi straordinari, anche quando esse si conseguano in forza del silenzio tenuto dalla pubblica amministrazione col procedimento previsto per l'attuazione dei giudicati.

Rimangono invece confermate, salvo aggiornamenti necessari per garantirne la compatibilità con le modifiche apportate, le tradizionali disposizioni (ripetute del resto nella recente disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199), circa la presentazione del ricorso e il termine, la possibilità di opposizione dei controinteressati, l'istruttoria del ricorso, la facoltà di ordinanza istruttoria del Presidente — la richiesta di parere — con facoltà per il ricorrente di depositare egli stesso (trascorso un certo termine e previa diffida) il ricorso presso il Consiglio di Stato per averne parere, i poteri della Sezione o della Commissione in sede di emanazione del parere, comprendenti anche quelli istruttori, interlocutori e definitivi (articolo 65), la trasmissione del parere alla pubblica amministrazione (articolo 66), la decisione del ricorso straordinario mediante decreto del Presidente della Repubblica previa eventualmente deliberazione del Consiglio dei Ministri nel caso il Ministro ritenesse di andare in

diverso avviso dal Consiglio di Stato (è pure prevista la possibilità per le regioni di chiedere una deliberazione del Consiglio dei ministri per i ricorsi che la riguardano) (articolo 67), nonché, infine, la revocazione dei provvedimenti decisori. Trattasi in sostanza di norme che caratterizzano ormai l'istituto e che appaiono ancora idonee.

La Sezione II disciplina il ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana, demandando di regola la disciplina del relativo procedimento, in ossequio al principio della speciale autonomia conferita a quella regione, alla legge regionale.

IV. — Il titolo terzo della proposta di legge disciplina la funzione giurisdizionale attribuita agli organi di giustizia amministrativa, cioè dettando solo le norme fondamentali sulla giurisdizione, sulla competenza, sullo svolgimento del processo, sulle impugnazioni, sulla esecuzione del giudicato.

Lo schema predisposto abbandona la vecchia sistematica del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura del 1907, modellati sullo schema del ricorso amministrativo.

L'evoluzione della sistematica del processo amministrativo è stata tale da dover farne adottare una nuova che consideri appunto con apposite norme, separatamente i problemi della giurisdizione, della competenza, dello svolgimento del giudizio, eccetera.

Il titolo esordisce perciò con un capo dedicato alla giurisdizione che viene individuata nell'articolo 74 con una formula sostanzialmente ripetitiva dell'articolo 103 della Costituzione, proprio a voler sottolineare l'intento del presente testo di volersi puntualmente uniformare al dettato costituzionale di cui vuol costituire fedele attuazione.

Nell'articolo 75 vengono disciplinati l'ambito ed i limiti della giurisdizione generale di legittimità, con l'indicazione dei poteri del giudice che individuano, come altro lato della medaglia, le azioni esperibili.

Nel definire i poteri del giudice le azioni esperibili il testo si discosta dalle formule tralaticie dell'azione di annullamento, per aderire alle impostazioni della più avvertita dottrina che da tempo reclama l'esigenza del riconoscimento della azione di adempimento come rimedio contro l'inosservanza da parte dell'amministrazione del dovere di emanazione di un atto amministrativo, attesa la scarsa efficienza dell'istituto del silenzio-rifiuto coniato dalla giurisprudenza. All'uopo l'articolo 75 prevede dunque la condanna dell'amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari per soddisfare l'interesse legittimo dedotto in giudizio, con una formula analoga a quella adottata nel processo amministrativo tedesco per il quale appunto il paragrafo 42 della Verwaltungsgerichtsordnung contempla, accanto all'azione di annullamento (Anfechtungsklage) quella di adempimento (Verpflichtungsklage) ed adottata nell'ordinamento comunitario europeo che prevede anch'esso « *le recours en carence* ».

Sempre in presenza di una lesione attuale dell'interesse legittimo è poi prevista un'azione di accertamento da proporsi indipendentemente dalla impugnazione di un atto e comportamento.

Un'altra azione di accertamento è esperibile poi dalla stessa amministrazione quando vi sia incertezza sulla interpretazione di norme. Si tende in sostanza alla rivalutazione dell'azione già prevista dall'articolo 33 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, escludendola per ovvie ragioni nelle ipotesi in cui l'amministrazione sia obbligata a provvedere su istanza presentata dal cittadino. La ragione di questa esclusione risiede nella conseguenza che deriverebbe se l'azione di accertamento su iniziativa dell'amministrazione fosse esperibile anche quando essa sia obbligata a provvedere su una istanza, perché l'organo amministrativo potrebbe essere indotto ad eludere l'obbligo promuovendo l'azione.

L'articolo 76 disciplina la giurisdizione esclusiva, cioè le ipotesi in cui, in attuazione dell'articolo 103 della Costituzio-

ne il giudice amministrativo possa essere chiamato a risolvere anche controversie concernenti diritti.

La norma predisposta modifica completamente il precedente sistema che si riferiva a materie del tutto desuete, mentre propone nuove aree di giurisdizione esclusiva in cui cioè, la compenetrazione tra diritti ed interessi legittimi e l'esigenza di un giudice specializzato sono così evidenti, da consigliare l'attribuzione della controversia agli organi della giurisdizione amministrativa.

Quanto ai poteri del giudice in sede di giurisdizione esclusiva, anche qui viene dato ingresso a quanto reclamato dalla dottrina più avvertita, sia per quel che riguarda i mezzi di prova e sia per la estensione dei poteri medesimi con riferimento ai diritti patrimoniali consequenziali e con riferimento alle controversie concernenti i canoni di indennità eccetera nella materia delle concessioni.

Un discorso completamente nuovo viene fatto per la giurisdizione di merito (articolo 77), cioè per le ipotesi in cui al giudice amministrativo vengono attribuiti poteri di cognizione e di decisione che eccedono il sindacato di mera legittimità, comprendendo anche valutazioni di opportunità, convenienza, congruità eccetera.

Il testo predisposto, abbandona di fatto l'elencazione delle materie contenute nel testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, che appaiono del tutto desuete, e propone invece delle ipotesi in gran parte nuove nelle quali appare ragionevole l'estensione del sindacato giurisdizionale al di là dei limiti della sola legittimità, per una migliore garanzia di giustizia dei destinatari dell'azione amministrativa, senza peraltro interferire in materie nelle quali un giudice prevalentemente tecnico potrebbe risultare inadeguato.

Per il contenzioso elettorale viene mantenuta l'attuale attribuzione limitata alle sole operazioni elettorali (articolo 78) mentre l'articolo 79 disciplina la giurisdizione per l'attuazione dei giudica-

ti, proprio a volerne sottolineare la speciale natura di processo esecutivo.

L'articolo 80 si occupa infine dei modi di soluzione delle questioni di giurisdizione secondo i principi tradizionali per quel che concerne l'eccepibilità in corso del giudizio.

Quanto alla esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, questo viene escluso per le controversie elettorali, la cui urgenza non tollerebbe la sospensione per la proposizione del regolamento preventivo, che potrebbe essere utilizzato (come oggi spesso avviene) facilmente come strumento dilatorio. Il regolamento stesso viene poi limitato alle sole ipotesi in cui si sostenga il difetto relativo di giurisdizione, cioè nei confronti di altro giudice, in quanto l'esperienza ha dimostrato come la possibilità di proporlo anche per le questioni di assoluto difetto di giurisdizione, quando cioè si sia fatta questione di improponibilità assoluta della domanda, abbia dato luogo ad abusi essendo stato anche qui utilizzato come strumento dilatorio.

Nel disciplinare la competenza di vari organi di giustizia amministrativa con la presente proposta di legge si tende a riportare l'intero sistema alla previsione costituzionale, da cui si era discostata la legge del 1971 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. Difatti a questi ultimi si era attribuita in primo grado anche la competenza sulle controversie proposte nei confronti delle autorità amministrative centrali per atti amministrativi emanati da queste ed aventi efficacia nell'intero territorio dello Stato.

L'antinomia con la Costituzione era evidente ove si consideri che i tribunali regionali amministrativi sono previsti nel titolo della Costituzione dedicato alle regioni il cui articolo 125 stabilisce che « nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado ». Se non bastasse la chiara indicazione del testo costituzionale soccorrerebbero i lavori preparatori i quali chiariscono che si tratta di dare una dimensione regionale ai precedenti organi « locali » della giu-

risdizione amministrativa e cioè alle giunte provinciali amministrative.

A questo disegno è coerente la formulazione dell'articolo 103 della Costituzione il quale continua a considerare il Consiglio di Stato in via autonoma quando, per definire l'oggetto della tutela, lo indica nominativamente menzionandolo prima e quindi giustapponendolo agli altri organi di giustizia amministrativa, che sono poi quelli previsti dall'articolo 125 a dimensione regionale.

Orbene in questo quadro costituzionale è facile intuire come a quel livello si sia voluto prevedere « gli altri organi » su base regionale per attribuire ad essi la competenza solo delle controversie aventi un ambito regionale, mentre si sia voluto conservare il Consiglio di Stato come organo di primo grado per le controversie degli organi statali che trascendano l'ambito di una sola regione. Basta difatti considerare la diversa disciplina riservata agli organi della giurisdizione ordinaria che vengono indicati non nominativamente ma unitariamente nella magistratura, per considerare come la giurisdizione ordinaria ha un ordinamento e quindi una struttura unitaria, mentre gli organi della giurisdizione amministrativa sono distinti: da una parte il Consiglio di Stato (con funzioni anche di appello, dato che gli altri sono indicati come « organi di primo grado »), dall'altra gli organi a base regionale.

Consegue alla previsione costituzionale l'esigenza di ancorare alla competenza degli organi di giustizia regionali, concepiti nella presente proposta con una composizione mista che prevede anche la partecipazione di membri designati dalla regione in cui ha sede il tribunale, solo le controversie che riguardano quell'ambito regionale.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nell'istituire i tribunali amministrativi regionali, ha previsto invece che il TAR del Lazio abbia una competenza anche per le controversie a dimensione ultraregionale, con una previsione di competenza a carattere derogabile, il che consente l'attri-

buzione anche ad altri tribunali amministrativi regionali di quelle controversie.

Ciò è certamente in contrasto con gli articoli 125 e 103 della Costituzione e quindi sembra opportuno ricondurre a queste norme il sistema della distribuzione delle competenze.

Ricondurre al Consiglio di Stato la competenza a decidere sui ricorsi avverso atti aventi efficacia nell'intero territorio nazionale significa perciò ricondurre il sistema a razionalità, perché quello attualmente previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, crea il grave inconveniente della possibilità di contrasto di pronunce sul medesimo atto, ove questo venga impugnato dinnanzi a più tribunali amministrativi regionali da parte di soggetti diversi.

Gli articoli della presente proposta di legge dall'81 all'83 si occupano dunque della distribuzione della competenza fra i vari organi, in base al sistema previsto dalla Costituzione e quindi attribuiscono agli organi locali la competenza per le controversie ad ambito regionale riportando al Consiglio di Stato in primo grado le controversie che trascendono l'ambito di una sola regione.

La distribuzione delle competenze in questo quadro diventa in linea di massima inderogabile trattandosi, nei rapporti tra TAR, di una competenza territoriale funzionale, giustificata dalla diversa composizione (apporto di membri designati da ciascuna regione) di ognuno di essi, e nei rapporti tra Consiglio di Stato e TAR di una competenza per materia.

Il testo predisposto, pur ancorato sulla base del nuovo sistema distributivo, determinato per attuare il dettato costituzionale, ad un criterio di competenza inderogabile si preoccupa però (vedi articoli 84 e 85) di creare una disciplina che non consenta mai di far perdere la tutela a colui che abbia rivolto il ricorso ad un organo incompetente per territorio o per materia.

In questo quadro di competenza inderogabile viene perciò meno ogni ragione di disciplinare la litispendenza che, come

è noto, è un istituto che presuppone un sistema di competenze derogabili. Perciò l'eventuale litispendenza va risolta, sulla base delle norme risolutive dei conflitti di competenza.

Sempre sul piano della competenza il testo si occupa infine dei casi di connessione (articolo 86) con una disciplina ispirata ai principi giurisprudenziali che sono stati affermati nella prima fase di applicazione della legge sui tribunali amministrativi regionali del 1971.

Quanto all'appellabilità delle sentenze emanate dai TAR e dal Consiglio di Stato, va rilevato che la proposta di legge conserva il doppio grado generalizzato, ancorché non garantito dalla Costituzione anche per le sentenze emanate in primo grado dal Consiglio di Stato, dato che l'articolo 125 della Costituzione, nel prevedere i tribunali amministrativi regionali, parla di « organi di primo grado ».

Per quel che concerne le sentenze dei TAR è conservato l'appello al Consiglio di Stato come attualmente previsto; per quel che riguarda le sentenze del Consiglio di Stato in primo grado, è prevista la competenza della sezione semplice (che non può rimetterla all'Adunanza plenaria) con appello all'Adunanza plenaria del Consiglio stesso.

Apposite norme prevedono l'adeguamento della competenza di primo e secondo grado per le controversie relative all'ambito della regione siciliana, stante la previsione statutaria del Consiglio di giustizia amministrativa.

V. — Il secondo capo del titolo terzo disciplina il giudizio di primo grado.

L'articolo 79 riproduce il contenuto degli articoli 6 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 e 35 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, con alcune modifiche e aggiunte.

La formulazione dei nn. 3 e 4 tiene conto del fatto che il ricorso è lo strumento per instaurare non solo giudizi di impugnazione, ma anche giudizi di accertamento.

Il n. 5 prevede — come l'articolo 19, secondo comma, della legge 6 dicembre

1971, n. 1034 — il patrocinio obbligatorio di un avvocato o di un procuratore legale.

Il secondo comma ammette espressamente la facoltà della parte di conferire la procura speciale al difensore nella forma di cui all'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile.

L'articolo 88 prevede, nel primo comma, la possibilità di esercitare con un unico ricorso più azioni (cumulo oggettivo) quando tra queste ci sia un rapporto di connessione e sempre che ognuna di esse rientri nella sfera di competenza per materia del tribunale amministrativo regionale.

Si è ritenuto opportuno non definire il concetto di connessione — nemmeno attraverso il richiamo dell'articolo 103, primo comma, del codice di procedura civile — per riservare alla elaborazione della giurisprudenza la individuazione dei limiti del medesimo.

Le peculiarità del processo amministrativo inducono ad escludere il ricorso cumulativo in assenza del presupposto della connessione.

Il secondo comma contempla l'ammissibilità del ricorso collettivo, con riferimento all'esercizio da parte di più soggetti tanto di un'unica quanto di più azioni, purché le posizioni dei singoli interessati non confliggano tra loro.

L'articolo 89 ricalca nelle sue linee fondamentali il regime di impugnabilità degli atti non definitivi introdotto dall'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Nel secondo comma, al ricorso gerarchico proprio viene espressamente equiparato il cosiddetto ricorso gerarchico improprio o ricorso atipico e l'opposizione.

Il silenzio mantenuto oltre i novanta giorni dall'Amministrazione sugli stessi è regolato in base ai più recenti indirizzi giurisprudenziali relativi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

L'articolo 90 disciplina la impugnabilità dei comportamenti omissivi di organi titolari di funzioni amministrative, cioè del cosiddetto silenzio-rifiuto.

La norma si riferisce a tutte le ipotesi in cui di fronte ad un dovere dell'amministrazione di adottare — di ufficio o su istanza di parte — una esplicita pronunzia è configurabile una posizione di interesse legittimo del privato. Infatti, nell'ambito delle posizioni riconosciute dall'ordinamento come diritti soggettivi, la deduzione in giudizio della controversia prescinde dalla impugnazione di atti o comportamenti amministrativi.

Il comportamento omissivo è denunciabile in sede giurisdizionale quando il silenzio abbia assunto una particolare qualificazione per effetto della diffida a provvedere, intimata dal privato all'organo competente, e del decorso di novanta giorni.

Ai fini della certezza dei rapporti giuridici, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto è sottoposto al termine di cui al successivo articolo 92.

Ciò, peraltro, non impedisce all'interessato, ove perduri l'inerzia, di reiterare una o più volte la diffida e, conseguentemente, di instaurare il giudizio fino al momento in cui l'amministrazione non abbia provveduto in modo esplicito.

Il silenzio, infatti, comunque venga considerato dal legislatore, non ha mai natura di provvedimento amministrativo e, quindi, può essere sottoposto al sindacato del giudice in ogni tempo finché persista e purché sia fatto constare con le modalità della diffida.

L'articolo 92, che disciplina il termine per ricorrere e il relativo momento iniziale, riproduce, con qualche variante, le norme di cui agli articoli 36, primo e terzo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, 1, 2 e 3, primo comma, del regio decreto del 17 agosto 1907, n. 642, e 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Per i soggetti direttamente contemplati nell'atto che si impugna il termine in parola decorre dalla notificazione, dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla piena conoscenza dell'atto stesso; per i soggetti estranei a tale previsione, invece, qualora siano mancate la notificazione o la comunicazione, il termine decorre, ol-

tre che dalla piena conoscenza, dalla pubblicazione dell'atto, ai sensi di legge, nella *Gazzetta ufficiale*, nel *Bollettino ufficiale* delle regioni, nel foglio degli annunci legali delle province, e, limitatamente ai provvedimenti degli enti locali, nei rispettivi albi.

Si è precisato, poi, che per i dipendenti pubblici la piena conoscenza di ogni provvedimento relativo al loro rapporto di impiego si verifica quando perviene agli uffici presso i quali essi prestano effettivo servizio il bollettino ufficiale in cui l'atto è inserito salvo che non risulti *aliunde* la piena conoscenza dell'atto.

È apparso congruo, infine, aumentare a beneficio di coloro che risiedono fuori del territorio dello Stato e che, quindi, possono incontrare maggiori ostacoli all'esercizio della tutela giurisdizionale, il termine per ricorrere nella misura unica di trenta giorni, senza operare alcuna distinzione tra residenza in Stati europei e residenza in Stati extraeuropei.

L'articolo 126 stabilisce espressamente, in applicazione di un principio generale dell'ordinamento, che la tutela dei diritti soggettivi — anche se devoluta al giudice amministrativo — non è sottoposta a termini di decadenza, ma solo a termini di prescrizione.

L'articolo 127, innovando il sistema precedente, prevede l'obbligo della notifica del ricorso alla sola autorità emanante l'atto, salvo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Si è ritenuto di superare la vecchia disposizione, che imponeva a pena di inammissibilità, fin dall'inizio la notifica ad almeno un controinteressato, data la difficoltà spesso riscontratasi nella pratica per il ricorrente di reperire gli indirizzi necessari, il che comporta spesso l'impossibilità di adire il giudice nei termini previsti e, quindi, di decadere dall'azione. L'integrazione successiva delle notifiche salva, però, il principio del contraddittorio.

Resta invariato nell'articolo 95 il termine di trenta giorni di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per il deposito del ricorso

nella segreteria del giudice di primo grado adito.

La facoltà attribuita dall'articolo 96 al ricorrente di notificare atti di integrazione del ricorso in pendenza del relativo termine costituisce esplicazione naturale del potere di invocare la tutela giurisdizionale e tende, con il suo esercizio, ad eliminare eventuali lacune o deficienze nella instaurazione del processo, prima che ciò sia precluso dalla decadenza.

L'articolo 97, che ammette la proponibilità di « motivi aggiunti » al ricorso, codifica un istituto di esclusiva creazione giurisprudenziale.

Con tale norma, diretta ad affermare il rigore dei termini perentori, viene riconosciuta al ricorrente la facoltà di dedurre nuove censure allorché il medesimo, dopo lo spirare del termine per produrre l'impugnazione, abbia acquisito conoscenza di qualsiasi atto o fatto preesistente, idoneo a porre in evidenza vizi coevi alla emanazione del provvedimento impugnato.

I sessanta giorni fissati per la notificazione dei motivi aggiunti decorrono, nell'ipotesi in cui i motivi stessi traggano origine da documenti versati in giudizio entro il termine stabilito per il loro deposito, dalla scadenza di quest'ultimo; in tutti gli altri casi, dalla cognizione dei singoli atti o fatti.

Le modalità di deposito degli atti di impugnazione del ricorso o degli atti contenenti motivi aggiunti sono identiche a quelle previste per il ricorso (articolo 98).

L'articolo 99 disciplina la costituzione in giudizio delle parti intimiate, recependo, con modifiche, il contenuto degli articoli 36, terzo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, 21, quarto comma, e 22, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Detta costituzione può avvenire fino all'udienza di discussione della causa in quanto il termine di venti giorni previsto nel primo comma, ha solo la funzione di garantire l'esercizio del diritto di difesa delle parti e, quindi, di impedire che l'udienza stessa venga fissata per

una data anteriore al compimento di tale periodo di tempo.

Il termine in parola è aumentato di venti giorni quando i controinteressati risiedono fuori del territorio dello Stato.

Considerate le peculiarità del giudizio amministrativo e l'esigenza di ammettere, nella misura più ampia possibile, il contributo scritto dalle parti alla formazione del convincimento del giudice di primo grado si è ritenuto opportuno svincolare la presentazione del controricorso dall'osservanza di un termine perentorio, stabilito, invece, per il giudizio di cassazione (vedi articolo 370 del codice di procedura civile).

Il secondo comma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di produrre, al momento in cui si costituisce, l'atto impugnato e i documenti in base ai quali lo stesso è stato adottato.

Anche per le parti intimiate è prevista la facoltà sia di conferire la procura speciale al difensore nella forma di cui all'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile, sia di compiere col controricorso la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale, agli effetti indicati dall'articolo 1, ultimo comma.

Il quarto comma consente espressamente alle persone giuridiche di produrre in giudizio la deliberazione di resistenza al ricorso, munita dell'atto di controllo positivo — se prescritto dalla legge — fino al momento del passaggio della causa in decisione.

Con l'articolo 100 si è ritenuto opportuno prevedere nei giudizi di accertamento — che non sono condizionati dall'esistenza di un atto amministrativo — la possibilità per i soggetti intimati col ricorso di proporre domande riconvenzionali, nei limiti di connessione e di competenza stabiliti dall'articolo 36 del codice di procedura civile. In tal modo si tende a realizzare, attraverso la concentrazione di più cause, da un lato, una migliore tutela delle parti convenute in giudizio, dall'altro, una evidente economia di attività giurisdizionale.

La norma, per un'esigenza di rispetto del principio del contraddittorio sottopone la proponibilità delle domande riconvenzionali all'osservanza del termine decadenza e delle modalità relativi al ricorso incidentale.

La disciplina del ricorso incidentale (articolo 101) riproduce, con qualche modifica, il contenuto degli articoli 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, 44 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 e 22, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il terzo comma prevede un aumento del termine per ricorrere a favore di coloro che risiedono all'estero.

Il penultimo comma sancisce testualmente — in base alla natura del ricorso incidentale, che è espressione di una legittimazione secondaria ad impugnare l'atto amministrativo — la perdita di ogni efficacia del ricorso stesso nell'ipotesi in cui non si pervenga ad una pronuncia sul merito del ricorso principale per effetto di rinuncia o di una qualsiasi causa di inammissibilità.

L'articolo 102 — che corrisponde agli articoli 36, ultimo comma, e 37, penultimo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 — stabilisce il carattere perentorio dei termini per la notificazione e il deposito del ricorso principale, degli atti di integrazione del medesimo, degli atti contenenti motivi aggiunti, nonché del ricorso incidentale.

La disciplina della domanda di intervento (articolo 103) corrisponde, con qualche ritocco formale, al contenuto degli articoli 37 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 e 22, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il termine di venti giorni, previsto dal penultimo comma, ha carattere dilatorio e non implica, quindi, alcuna decadenza poiché tende a garantire alle parti, cui è stata notificata l'istanza in parola, un adeguato svolgimento del diritto di difesa.

L'articolo 104 ricalca, nelle sue linee fondamentali, salvo qualche modifica, la disciplina della notificazione per pubblici proclami contenuta nell'articolo 14 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Il primo comma stabilisce che presupposto dell'impiego di tale forma di comunicazione legale è la particolare difficoltà di eseguire la notificazione nei modi ordinari a causa del numero delle persone da evocare in giudizio oppure della impossibilità di individuarle tutte.

È prevista l'applicazione dell'articolo, oltre che al ricorso principale, al ricorso incidentale e alla domanda di intervento (ultimo comma).

L'atto da notificare deve essere inserito, tra l'altro, in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o locale.

L'articolo 105 disciplina i casi di nullità del ricorso e di altri atti di parte, nonché della relativa notifica.

L'articolo 106 codifica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'istituto dell'errore scusabile, sebbene sia previsto dal legislatore in relazione alle particolari fattispecie descritte dagli articoli 34, primo comma (ricorso al Consiglio di Stato avverso un atto non definitivo), e 36, secondo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 (nullità della notificazione del ricorso), nonché dall'articolo 34, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ricorso ad una autorità giurisdizionale incompetente), assurge, tuttavia, a principio generale nel sistema della giustizia amministrativa.

La norma, quindi, conferisce al giudice l'ampissimo potere di ritenere tempestivo qualsiasi adempimento processuale, compiuto da una parte in violazione di termini perentori, ove il ritardo derivi da un errore scusabile della parte stessa.

La lettera *b*) prevede l'applicabilità dell'istituto al ricorrente, ai fini della remissione in termine per consentire al medesimo di rinnovare — se occorre — la notificazione del ricorso.

L'articolo 107 disciplina con rinvio al codice di procedura civile il computo dei termini e l'articolo 108 l'abbreviazione e la proroga di essi.

L'articolo 109 stabilisce che tutte le domande e gli atti difensivi prodotti dalle parti nel giudizio sono sottoscritte dai rispettivi procuratori speciali e disciplina

altresì la sede delle notifiche dopo la costituzione in giudizio.

L'articolo 111, mentre richiama la disciplina generale dell'imposta di bollo per quanto riguarda gli atti processuali delle parti e i documenti versati in giudizio dalle medesime, prevede, invece, per l'originale delle sentenze e di ogni altro provvedimento o atto del tribunale — così come disponeva l'articolo 42, secondo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 — la corresponsione dell'imposta di bollo in modo rituale mediante versamento all'ufficio del registro, da parte dell'interessato, della somma forfettaria di lire 7.000 per ogni ricorso principale e di lire 3.000 per ogni domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

La norma tutela adeguatamente l'interesse dell'erario sia perché gli atti dell'ufficio in ogni processo di merito (sentenza, decreto di fissazione di udienza, verbale di udienza, ordinanze istruttorie) e in ogni processo cautelare (ordinanza, verbale della camera di consiglio) non comportano, in media, l'uso rispettivamente di più di dieci e di quattro fogli; sia perché molti ricorsi, caduti in prescrizione, richiedono l'impiego di un solo foglio; sia, infine, perché l'imposta assolta nel modo ora specificato non è mai ripetibile.

La stessa disposizione ha, inoltre, il pregio di semplificare enormemente gli attuali adempimenti delle segreterie, che per ogni ricorso devono istituire una speciale contabilità con riferimento al deposito da parte del ricorrente — di un congruo numero di fogli di carta bollata — da utilizzare nel processo.

Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta sopra citata o l'omesso deposito della relativa quietanza in segreteria nei termini stabiliti per il deposito del ricorso principale o della domanda di misura cautelare — come le altre violazioni delle norme sul bollo compiute negli atti di parte — non determinano alcuna decadenza o sospensione del giudizio, ma solo l'obbligo del segretario di trasmettere, in ottemperanza all'artico-

lo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva, gli atti e i provvedimenti della causa all'ufficio del registro per la regolarizzazione e l'applicazione delle sanzioni.

L'ultimo comma, che recepisce una delle previsioni dell'articolo 2, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, esclude l'obbligo della registrazione per qualsiasi atto (di ufficio o di parte) del procedimento.

L'articolo 113 disciplina la speciale procedura per il contenzioso elettorale.

VI. — La materia delle misure cautelari è disciplinata nel titolo terzo, in maniera del tutto nuova dalla Sezione II del Capo II.

L'istanza di sospensione dell'atto impugnato infatti, che costituisce finora la unica misura cautelare annessa nel procedimento amministrativo, si è rivelata concretamente insufficiente a provvedere con adeguatezza alla tutela degli interessi del cittadino e ciò per diversi motivi. Da una parte infatti essa non può essere rivolta nei confronti dei provvedimenti cosiddetti «negativi», dall'altra in molte ipotesi non è idonea a evitare per il ricorrente quel danno cui pure per altro è in via di principio destinata a ovviare; ciò si verifica nei casi in cui per la salvezza degli interessi del cittadino occorre che la pubblica amministrazione faccia qualcosa e ponga in essere dunque un comportamento positivo ovvero allorché si sia in presenza di una controversia su un rapporto che non si esaurisca in un atto e per la cui regolamentazione ricorra per intento impartire disposizioni provvisorie.

All'uopo, al fine di garantire al cittadino una più completa difesa avverso sempre possibili prevaricatori comportamenti degli organi amministrativi, si è, col progetto in esame, previsto un duplice ordine di misure cautelari.

1) Misure cautelari ordinarie (articolo 114). Possono essere richieste nel ri-

corso introduttivo ove sussistano gravi ragioni e, dunque, principalmente in presenza di pericolo per il ricorrente di danni gravi e irreparabili.

Esse consistono in « ogni provvedimento necessario o utile per assicurare poi l'effettività della decisione sul merito o che verrà pronunciata ». L'organo giudiziario può all'uopo « nominare commissari *ad acta* o prescrivere alle amministrazioni di fare o omettere di fare alcunché, dettando in ogni caso i principi di diritto cui devesi, per la singola fattispecie, aver rispetto ».

Non più soltanto la sospensione dell'atto impugnato, bensì (come nel sistema francese per la cosiddetta procedura del *reféré*) ogni misura utile al fine, che è quello di assicurare l'effettività della pronuncia sul merito, può essere richiesta e adottata dal giudice.

2) Misure cautelari di particolare urgenza le stesse del precedente articolo 114, con la differenza però che nei casi appunto di « estrema urgenza » possono essere provvisoriamente impartite dal presidente dell'organo giurisdizionale salvo conferma da parte del collegio giudicante nella prima udienza successiva, esclusa ogni proroga.

Quanto alle rimanenti discipline viene poi confermato il principio che tutti i provvedimenti cautelari sono sempre revocabili e modificabili e cessano comunque di avere qualunque effetto con la pronuncia della sentenza definitiva di primo grado (articolo 116), è stabilito che essi siano immediatamente comunicati all'amministrazione e alle parti interessate (articolo 117) e che l'amministrazione è tenuta a darvi immediata esecuzione. All'uopo viene introdotta la regola che ove sorgono difficoltà della esecuzione, l'amministrazione o le parti interessate possono chiedere un ricorso al presidente dell'organo di giustizia amministrativa che siano impartite in via breve, con decreto, le opportune disposizioni (articolo 118). Ciò allo scopo di evitare che la

difesa del cittadino sia poi vanificata da incertezze od ostacoli sorti in via interpretativa dell'ordinanza cautelare eventualmente emanata e il cui contenuto, come sopra esposto, può essere il più vario.

VII. — Le norme concernenti l'istruttoria si pongono su due diversi livelli: l'uno relativo ai mezzi di prova ammissibili nel processo amministrativo (che attiene ad una problematica di interesse sostanziale più che procedurale, giacché allargare o restringere l'arco dei mezzi di prova ammissibili equivale ad allargare o restringere le possibilità di difesa del privato nei confronti degli atti amministrativi, generalmente assistiti da una presunzione di legittimità); l'altro relativo alla regolamentazione delle attività istruttorie (che ha un interesse prevalentemente tecnico-procedurale, in relazione alle esigenze di efficienza, rapidità e razionalità delle operazioni processuali).

Riguardo al primo aspetto, sembra opportuno escludere, in linea di massima, ogni limitazione ai mezzi di prova ammissibili; si prevedono così le prove documentali (latamente intese), l'assunzione di chiarimenti, informazioni e notizie da parte delle pubbliche amministrazioni, gli accertamenti, ispezioni, misurazioni e verificazioni su luoghi o su cose mobili e immobili (in forme equivalenti a quelle proprie della consulenza tecnica nel processo civile), e infine, la prova testimoniale. Si mantiene, tuttavia, un limite specifico per quest'ultimo; essa infatti sarà ammissibile solo nei giudizi rientranti nella giurisdizione esclusiva e in quella di merito. La prova testimoniale, infatti, non può essere ammessa indiscriminatamente (ed invero anche nel processo civile sussistono in proposito limiti rigorosi) e nel giudizio di legittimità in particolare la sua ammissione comporterebbe più inconvenienti che vantaggi, tenuto conto anche delle garanzie e dei controlli che circondano la formazione degli atti amministrativi (sarà semmai un problema da affrontare quello di ampliare la tutela e l'intervento degli

interessi nella fase di formazione dei provvedimenti amministrativi piuttosto che in un giudizio comunque tardivo). La prova testimoniale peraltro non può essere esclusa nei giudizi di merito (dove il giudice si sostituisce in pratica all'amministratore) e in quelli di giurisdizione esclusiva, per ovvie ragioni di equilibrio col giudizio civile, acciocché la scelta del legislatore, di affidare certi rapporti ad una giurisdizione piuttosto che all'altra, non si risolva in una sperequazione costituzionale illegittima.

Riguardo al secondo aspetto, si ritiene opportuno conservare al processo amministrativo la sua caratteristica di processo dominato dalla prevalenza dell'iniziativa del giudice, fermo tuttavia l'onere delle parti di esibire e produrre le prove che rientrino nella loro disponibilità, e, più in generale, di collaborare col giudice orientando la sua iniziativa con le opportune istanze e indicazioni. Da un lato, infatti v'è l'esigenza di non addossare alle parti (s'intende le parti ricorrenti) un rigoroso onere della prova, che il più delle volte non riuscirebbero ad adempiere, tenuto conto della diversa posizione del privato e dell'amministrazione, cosicché si vanificherebbe la tutela giurisdizionale; dall'altro lato v'è l'esigenza di non esonerare i ricorrenti da ogni responsabilità rispetto all'esito di un giudizio promosso da loro per la tutela dei propri interessi.

Da un punto di vista più propriamente tecnico-procedurale, si è preferito non costruire un unico e rigido modello di istruttoria, sull'esempio (non felice) del processo civile, e lasciare invece alla discrezionalità del giudice col concorso delle parti la scelta delle forme di volta in volta più convenienti. In linea generale, pertanto, i provvedimenti istruttori sono di competenza del Presidente o del collegio, o di un magistrato delegato dall'uno o dall'altro. Allo stesso modo, l'assunzione dei mezzi di prova può essere effettuata o dal Presidente o dal Collegio o da un magistrato delegato o ancora da un funzionario amministrativo o da un commissario *ad acta*. Resta fermo in tut-

ti i casi il controllo del Collegio, che si esercita al momento della decisione.

VIII. — La sezione quarta del presente Capo concerne le vicende del rapporto processuale e gli incidenti del processo.

L'articolo 125 estende all'intero processo amministrativo le norme generali sull'interruzione del processo contenute nel codice di procedura civile, attualmente applicabili solo al processo dinanzi al TAR (articolo 24 legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e non anche dinanzi al Consiglio di Stato (articolo 92 regio decreto 17 agosto 1907, n. 642), le quali sono indubbiamente più rispondenti all'attuale concezione del giudizio amministrativo come giudizio di parti.

L'articolo 126 intende risolvere il problema della legittimazione processuale nel caso di trasferimento a titolo particolare del diritto patrimoniale controverso ovvero del rapporto sostanziale che costituisce il presupposto del diritto o interesse dedotto in giudizio; e ciò nell'ottica dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

L'articolo 127 disciplina organicamente una serie di situazioni previste solo in parte dalla normativa attuale; ed in relazione ad esse prevede la sospensione necessaria ovvero la sospensione facoltativa del processo. Viene stabilito che in ogni caso la sospensione va dichiarata con ordinanza motivata (ordinanza che, ovviamente, può essere contenuta nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia della comunità europea).

L'articolo 128 si propone di assicurare che nel corso della sospensione le situazioni giuridiche soggettive degli interessati alla decisione non vengano compromesse; e conserva pertanto al giudice amministrativo, anche in questa fase del processo, ampi poteri cautelari e istruttori.

Viene poi precisato che la sospensione ha effetto interruttivo (e non semplicemente sospensivo) sui termini processuali in corso.

L'articolo 129 costituisce un coordinamento del disposto dell'articolo 46 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, con quello dell'articolo 306 del codice di procedura civile.

Nell'intento di razionalizzare le varie ipotesi di estinzione del processo amministrativo, e di armonizzare la relativa disciplina con quella del codice di procedura civile (articoli 306-310), l'articolo 130 prevede una disciplina unitaria dell'istituto dell'estinzione del processo, in cui è ricompreso il vecchio istituto della perenzione (articolo 45 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642), che non ha più alcuna autonoma ragion d'essere, e che non è stato recepito dalla legislazione più recente (articoli 24 e 25 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

L'articolo 131 disciplina gli effetti della estinzione ispirandosi ai principi del codice di procedura civile.

IX. — La sezione quinta si occupa della decisione.

Secondo il sistema attuale il ricorrente, con l'espedito di non chiedere la fissazione dell'udienza e di compiere un atto di procedura entro il termine biennale di perenzione, può mantenere in vita il ricorso per un tempo teoricamente indefinito; il che si presta, da una parte, ad essere utilizzato come indebito mezzo di pressione sul resistente, e, dall'altra, costituisce un ingiustificato appesantimento del carico dei ricorsi da definire, con conseguenti negativi riflessi sulla concreta funzionalità dei servizi della giustizia amministrativa.

Il primo comma dell'articolo 132 si propone di limitare tali inconvenienti, imponendo al ricorrente l'onere di chiedere la fissazione dell'udienza entro il termine di due anni; dopo di che l'ulteriore impulso processuale è rimesso al collegio.

I commi successivi costituiscono un coordinamento degli articoli 45 e 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, 4 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 23-25 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'articolo 133 disciplina le ipotesi di riunioni e separazione dei ricorsi e l'articolo 134 l'astensione e la ricsuzione dei giudici.

L'articolo 131 costituisce un coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 54 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 e 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con alcune modifiche dei termini in esse previste suggerite dalla concreta esperienza giurisdizionale.

L'articolo 138 si propone, innanzi tutto, di schematizzare i fondamentali tipi di decisione del giudice amministrativo.

In secondo luogo, nella considerazione che risponda indubbiamente alle finalità garantistiche degli articoli 24 e 113 della Costituzione condurre il processo alla sua naturale conclusione del merito evitando — nei limiti del possibile — di farlo arenare sulle secche procedurali, viene concessa al giudice ampia facoltà di sanare i vizi di irricevibilità o di inammissibilità non imputabili a colpa grave del ricorrente; ciò nello spirito, peraltro, dei principi generali desumibili dall'articolo 162 del codice di procedura civile.

Quanto ai poteri spettanti al giudice nel caso di accoglimento del ricorso essi appaiono ampliati rispetto all'attuale sistema perché non tendono ad una mera pronuncia di annullamento ma a produrre effetti costitutivi vincolanti per l'amministrazione.

La norma contiene altresì principi riconosciuti dalla dottrina onde evitare che l'amministrazione nel corso del giudizio emani nuovi provvedimenti, allo scopo di imporre una svolta al merito della controversia.

Viene abolito l'istituto della pubblicazione mediante lettura del dispositivo in udienza da parte del segretario, adempimento che attualmente costituisce una mera formalità vuota di contenuto, e del tutto irrilevante ai fini sia di un'effettiva conoscibilità sia della conoscenza legale della sentenza, e si introduce (articolo 140) un sistema di pubblicazione mediante deposito in segreteria, in analogia di quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura civile.

Il sistema viene completato con il riconoscimento del diritto di tutti gli interessati di consultare il registro di deposito delle sentenze e di ottenerne estratti, nonché di ottenere copia integrale delle sentenze.

L'articolo 142 estende alle sentenze di annullamento degli atti generali il regime di pubblicità già previsto per i decreti di accoglimento di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica negli analoghi casi.

Gli articoli 143 e 144 concernono rispettivamente l'esecutività delle sentenze e la loro correzione.

X. — Il Capo terzo del titolo terzo del disegno di legge disciplina i mezzi di impugnazione delle pronunce di primo grado, articolandoli nelle tradizionali forme dell'appello (sezione I), del ricorso per cassazione (sezione II) e della revocazione (sezione III).

L'articolo 145 individua le pronunce di primo grado appellabili. Va sottolineato che tra le prime, oltre alle sentenze, sono state ricomprese anche le ordinanze cautelari d'urgenza, alla stregua del noto indirizzo giurisprudenziale che ha visto in esse natura di atti sostanzialmente decisori, basati su di una *causa petendi* (gravità del pregiudizio interinale) e di un *petitum* (misura cautelare) del tutto diversi, seppure collegati, rispetto a quelli del giudizio principale. Del resto, la particolare rilevanza degli interessi sottesi a tali ordinanze, l'incidenza degli effetti di queste sulla successiva attività dell'amministrazione, la durata della loro operatività spesso a lungo procrastinata a causa del ritardo della decisione definitiva, evidenziano la opportunità che la misura cautelare statuita sia suscettibile di sindacato da parte del giudice superiore.

Gli articoli 146 e 147 regolano i termini per la proposizione dell'appello, distinguendo a seconda che la pronuncia impugnata consista in una sentenza od in una ordinanza cautelare d'urgenza, nonché i casi di interruzione e di proroga degli

stessi in relazione al verificarsi di taluno degli eventi indicati all'articolo 125. In particolare, con il terzo comma dell'articolo 146 viene espressamente esteso ai giudizi amministrativi il termine di decadenza di un anno a far tempo dalla pubblicazione della sentenza previsto per i giudizi civili dall'articolo 327 del codice di procedura civile, già applicato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato alle decisioni dei tribunali amministrativi regionali, pur nel silenzio dell'attuale normativa, per palesi esigenze di certezza dei rapporti decisi.

L'articolo 148 disciplina l'appello contro le sentenze di primo grado aventi carattere parziale, ammettendo sia l'impugnativa immediata sia la possibilità di sua proposizione, previa riserva, unitamente alla impugnativa della sentenza definitiva. Si è preferita simile soluzione, rispetto all'altra pure possibile di obbligatoria concentrazione di tutti gli appelli alla conclusione del giudizio di primo grado, al fine di consentire alla parte soccombente di proporre, attraverso l'appello immediato, domanda di sospensione della sentenza parziale, che altrimenti, essendo ai sensi dell'articolo 143 esecutiva, dovrebbe esser necessariamente posta in attuazione senza possibilità di difesa interinale.

L'articolo 149 collega la legittimazione della proposizione dell'appello alla verificata soccombenza in primo grado, chiarendo che è esclusa la soccombenza dell'originario ricorrente non semplicemente allorché egli abbia comunque ottenuto l'annullamento del provvedimento impugnato, bensì unicamente quando ciò sia avvenuto in conformità a tutti i motivi di gravame da lui fatti valere. Solo in quest'ultimo caso, infatti, le sue pretese sono destinate a trovare completa soddisfazione in sede di esecuzione del giudicato e l'interesse che lo ha mosso al ricorso, può, dunque, dirsi dalla pronuncia di primo grado integralmente appagato. Con il terzo comma la legittimazione all'appello è poi riconosciuta anche alla parte necessaria del giudizio di primo grado, la quale non sia stata quivi evocata, e ciò al fine di far valere l'irregolare costituzione

del contraddittorio. Con l'ultimo comma la legittimazione in questione viene, invece, esclusa nei riguardi dei titolari di interessi meramente dipendenti da quelli facenti capo alle parti necessarie del giudizio, tranne, ovviamente, per la parte della sentenza loro personalmente afferente (ad esempio, condanna delle spese).

L'articolo 150 regola l'istituto dell'acquiescenza in consonanza con quanto stabilito in seno al giudizio civile dall'articolo 329 del codice di procedura civile.

L'articolo 151 delinea il contenuto dell'atto d'appello e l'articolo 152 le sue nullità.

L'articolo 153 prevede che l'appello debba essere notificato ad almeno una delle parti del giudizio di primo grado. Non si è qui ripetuta la norma dell'articolo 94, la quale impone a pena di inammissibilità la notificazione del ricorso all'autorità emanante, considerandosi che in sede di appello quest'ultima si trova in una posizione del tutto equiparata a quella delle altre parti private. Va pure segnalata la previsione dell'integrazione del contraddittorio, prescritta dal comma secondo dell'articolo, nei casi in cui la sentenza o la parte di sentenza impugnata si riferisca indivisibilmente a più soggetti.

L'articolo 154 individua il luogo di notificazione dell'appello, secondo quanto già stabilito dall'articolo 330 del codice di procedura civile richiamato dall'articolo 28, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'articolo 155 regola la sanatoria, a mezzo della comparizione della parte intimata, delle nullità incorse nell'atto di appello e nella sua notificazione.

L'articolo 157 prevede i casi in cui debbano proporsi appello incidentale, richiedendolo qualora la parte appellata intenda gravarsi avverso le statuizioni espresse della pronuncia di primo grado, e non anche qualora voglia riproporre questioni sulle quali il primo giudice non si sia pronunciato o che abbia dichiarato assorbite. In tali ultimi casi si è ritenuto di dover tuttavia imporre che la relativa deduzione avvenga, a pena di inammissibi-

lità, con le forme e nei termini del controricorso, onde consentire alle controparti di conoscere per tempo l'esatto ambito del *thema decidendum* ed apprestare, così, gli opportuni mezzi di difesa. Vengono invece dichiarate sempre proponibili le questioni di difetto di giurisdizione e di irregolarità del contraddittorio di primo grado, in connessione con la loro rilevanza d'ufficio dal giudice dell'appello stabilita dal successivo articolo 172, comma secondo, del progetto.

L'articolo 158 determina i termini ed il luogo di notificazione dell'appello incidentale e l'articolo 159 l'improcedibilità dell'appello incidentale tardivo, nei casi in cui l'appello principale venga dichiarato irricevibile perché a sua volta notificato tardivamente.

Gli articoli 160 e 161 regolano l'istituto dell'intervento in appello, che si è inteso limitare a coloro i quali, avendo veste di parti necessarie nel giudizio di primo grado, non siano stati quivi evocati o non vi siano intervenuti, nonché a coloro i quali siano titolari di interessi dipendenti da quelli delle parti necessarie del giudizio.

L'articolo 162 definisce casi e limiti della deduzione di questioni nuove in appello. Per regola, la proposizione di nuove ragioni di illegittimità degli atti impugnati in primo grado e di nuove domande è esclusa (comma primo). Essa è ammessa solo ove si fondi su documenti conosciuti dall'interessato per la prima volta nel corso del giudizio d'appello (comma secondo), ovvero, in materia di diritti, ove concerna interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (comma terzo). È sempre ammessa, invece, la deduzione di nuove eccezioni, la produzione di nuovi documenti e la richiesta di nuovi mezzi di prova, salvo il riflesso sulle spese (comma quarto).

L'articolo 163, in aderenza al principio sancito del giudizio civile dall'articolo 346 del codice di procedura civile, dispone la decadenza dalle domande e dalle eccezioni

dedotte in primo grado e non espressamente riproposte in appello.

L'articolo 164 regola la composizione dei collegi giudicanti, prevedendo, tra l'altro, che di essi debba far parte uno dei magistrati nominati su designazione delle regioni, allorché in primo grado sia stato impugnato atto regionale.

L'articolo 165 fa applicazione del noto principio devolutivo dell'appello, stabilendo che il giudice di questo ha gli identici poteri istruttori e decisorii del giudice di primo grado.

L'articolo 166 conferisce al giudice dell'appello la potestà di sospendere, su istanza di parte, l'esecutività delle sentenze e degli atti impugnati. Al riguardo, come già nel giudizio di primo grado, si è ritenuto di sostituire al presupposto del « danno grave e irreparabile » previsto dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, quello delle « gravi ragioni » contemplato dall'articolo 39, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che è parsa formula più elastica, meglio atta a consentire all'organo giudicante di assumere la sua decisione con la massima possibile aderenza alle esigenze di fatto della fattispecie controversa.

L'articolo 167 regola il procedimento relativo agli appelli contro le ordinanze cautelari d'urgenza, assoggettandolo a termini abbreviati e riconoscendo al presidente ed allo stesso collegio, ove non possa immediatamente pronunciarsi nel merito, la potestà di disporre quelle misure cautelari che apparissero affatto indifferibili.

L'articolo 170 disciplina il rapporto tra giudizio d'appello e querela di falso, a simiglianza di quanto stabilito dall'articolo 355 del codice di procedura civile.

L'articolo 171 prevede i casi di riunione obbligatoria (primo comma) e facoltativa (secondo comma) degli appelli.

L'articolo 172 si ispira alla nota regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prescrivendo che il giudice deve decidere nei limiti dei motivi, delle domande e delle eccezioni sollevate espressamente dalle parti, salvo le questioni rela-

tive alla regolare costituzione ed al regolare svolgimento del giudizio dinnanzi a sé esplicantesi.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce, però, la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e dell'incompleta costituzione del contraddittorio di primo grado, considerata la particolare natura ed importanza di tali profili, l'uno afferente ai poteri stessi del giudice adito, e l'altro posto a garanzia della difesa delle parti interessate dalla vertenza.

L'articolo 173 individua i casi di annullamento senza rinvio delle sentenze impugnate, alla stregua di quanto attualmente stabilito dall'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'articolo 174 enumera, invece i casi di annullamento con rinvio al primo giudice, sostituendo alla generica dizione di « difetto di procedura » attualmente contenuta nell'articolo 35 della legge predetta, una serie specifica di ipotesi, in parte mutate dagli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile.

L'articolo 175 definisce in via residuale i casi di pronuncia in merito del giudice d'appello, conferendogli il potere di correggere le motivazioni delle sentenze impugnate, potere di cui già ora è fatto largo uso da parte del Consiglio di Stato, pur nel silenzio della legge.

Gli articoli 176 e 177 regolano il procedimento di rimessione dei ricorsi in appello all'adunanza plenaria, per la risoluzione di questioni di particolare importanza e che abbiano dato luogo o possano dar luogo a contrasti giurisprudenziali. Si sono a tal riguardo ricalcate le linee stabilite dall'articolo 45, comma secondo, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, come sostituito dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, nonché dall'articolo 5, penultimo ed ultimo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

L'articolo 178 definisce esecutive le sentenze dei giudici d'appello e destinate a spiegare i loro effetti anche sugli atti e provvedimenti emanati dall'amministrazione in attuazione della sentenza di primo grado.

L'articolo 179, in conformità con quanto disposto in seno al giudizio civile dall'articolo 358 del codice di procedura civile, stabilisce che l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è ancora trascorso il termine fissato dalla legge.

L'articolo 180, infine, richiama per quanto non diversamente disciplinato e nei limiti della compatibilità, le norme del giudizio di primo grado, disponendo peraltro nel contempo in materia elettorale, considerata la particolare urgenza delle relative controversie, l'abbreviazione alla metà di tutti i termini e la fissazione d'ufficio della udienza di discussione (nello stesso senso l'articolo 29, comma secondo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

L'articolo 181, in conformità a quanto previsto dall'articolo 111, ultimo comma, della Costituzione, riconosce l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici amministrativi d'appello soltanto per motivi inerenti la giurisdizione e rinvia per il resto alle disposizioni del codice di procedura civile.

Gli articoli 182 e 183 elencano i casi di revocazione, rispettivamente delle sentenze di primo e di secondo grado, alla stregua di quanto previsto dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

L'articolo 184 regola un ulteriore caso di revocazione, cagionata dalla irregolarità del contraddittorio, promovibile da colui il quale, avendo veste di parte necessaria, sia rimasto estraneo al giudizio di primo grado o a quello d'appello o ad entrambi, per non esservi stato ritualmente evocato e per non esservi intervenuto.

Gli articoli da 185 a 188 disciplinano termini, forme e decisioni del ricorso per revocazione, ricalcando di massima le corrispondenti norme di cui agli articoli 398 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 189, infine, pone la tradizionale regola per la quale la sentenza pronunciata ad esito del giudizio di revocazione è soggetta a tutti i mezzi di impugnazione esperibili avverso la sentenza revocata, tranne che ad un nuovo ricorso per revocazione.

XI. — Le disposizioni relative all'esecuzione del giudicato (o meglio delle sentenze passate in giudicato o altrimenti esecutive, siano esse della giurisdizione amministrativa o di altra giurisdizione, contenute nel capo IV del titolo in esame) sono ispirate ai seguenti criteri:

1) soddisfacimento effettivo degli interessi protetti dall'ordinamento e riconosciuto dal giudice, anche mediante la retroattività dei provvedimenti esecutivi o consequenziali;

2) intervento del giudice solo nel caso di inadempimento dell'Amministrazione, accertato mediante la notificazione di una previa diffida;

3) intervento dello stesso giudice che ha emesso la sentenza (beninteso quando si tratti di sentenza della giurisdizione amministrativa) al fine di garantire una corrispondenza non solo formale tra il giudicato e l'attività esecutiva;

4) semplificazione e accelerazione del provvedimento, rispetto a quello ordinario, salvi i poteri ordinatori del giudice a tutela, in ogni caso, della regolarità del contraddittorio e della completezza dell'istruttoria;

5) carattere sostitutivo dei provvedimenti emessi nel giudizio di esecuzione (siano essi del giudice o di un commissario speciale da esso nominato) rispetto a quelli che l'Amministrazione avrebbe dovuto emanare;

6) massima estensione dei poteri istruttori, conseguente al carattere « di merito » del giudizio e finalizzata all'emanazione di provvedimenti il più possibile puntuali e concreti, sì da ridurre al massimo la discrezionalità dell'Amministrazione negli ulteriori atti consequenziali.

XII. — Il titolo quarto del disegno di legge contiene le norme transitorie per assicurare il passaggio al nuovo ordinamento nel modo più razionale possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

**Dell'organizzazione del Consiglio di Stato
e dei Tribunali amministrativi regionali**

CAPO I

DEL CONSIGLIO DI STATO

ART. 1.

(Composizione).

Il Consiglio di Stato si compone del Presidente, di diciotto presidenti di sezione e di novantadue consiglieri.

Nella regione siciliana le funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato sono esercitate dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, secondo le norme di cui al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 e successive modificazioni.

ART. 2.

(Sezioni).

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione si compone di un presidente titolare, di due presidenti e di non meno di dieci consiglieri.

I presidenti ed i consiglieri di ciascuna sezione sono designati all'inizio di ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio di Presidenza, in modo che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

Le sezioni giurisdizionali pronunciano con l'intervento del presidente e di sei consiglieri.

Le sezioni consultive pronunciano con l'intervento del presidente e di almeno quattro consiglieri. Per affari di carattere misto il Presidente del Consiglio di Stato può disporre la riunione congiunta di più sezioni consultive.

Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di Stato supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

Alle udienze delle sezioni giurisdizionali ed alle adunanze delle sezioni consultive assiste un segretario di sezione.

ART. 3.

(Adunanza generale).

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato ovvero, in caso di impedimento o di incompatibilità di questi, dal presidente di sezione più anziano, ed è composta da tutti i magistrati.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale.

Le deliberazioni dell'adunanza generale non sono valide se alle relative sedute non sia intervenuta almeno la metà dei suoi componenti. Non vengono tra questi ultimi computati i magistrati collocati fuori ruolo o comunque legittimamente impediti.

ART. 4.

(Adunanza plenaria).

L'adunanza plenaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri, designati all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica su indicazione del Consiglio di Presidenza, in ragione

di quattro per ciascuna sezione giurisdizionale.

In caso di impedimento o di incompatibilità, il Presidente è sostituito dai presidenti di sezione secondo l'ordine di anzianità, e gli altri componenti sono sostituiti dai consiglieri supplenti, designati con lo stesso procedimento di cui al comma precedente, in numero di tre per ciascuna sezione, e successivamente, di diritto, dai consiglieri della medesima sezione secondo l'ordine di anzianità.

ART. 5.

(Commissioni speciali).

Il Presidente del Consiglio di Stato, o chi ne fa le veci, può costituire commissioni speciali per l'esame di affari consultivi che interessino più sezioni.

Le commissioni debbono essere presiedute dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione e composte da almeno quattro consiglieri.

Alle adunanze delle commissioni speciali assiste un segretario di sezione designato con il provvedimento costitutivo della commissione.

Sentito il Consiglio di Presidenza, il Presidente del Consiglio di Stato può costituire, per particolari materie, commissioni speciali permanenti, secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

ART. 6.

(Nomina a consigliere di Stato).

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) in ragione di tre quarti, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei

conti e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle Amministrazioni della Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza; la metà dei posti messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali; fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento, si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444;

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o a dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte di cassazione od equiparata.

Resta fermo il disposto dell'articolo 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Le nomine dei consiglieri di Stato hanno luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

(Nomina a presidente di Sezione).

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di presidente di sezione sono conferiti ai consiglieri di Stato che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità nella qualifica, secondo l'ordine di ruolo, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di Presidenza.

La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fermo il disposto di cui al primo comma, i consiglieri di Stato, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica,

conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione.

ART. 8.

*(Nomina del Presidente
del Consiglio di Stato).*

Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato, fra i presidenti di sezione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.

In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione più anziano nella qualifica.

ART. 9.

*(Attribuzioni del Presidente
del Consiglio di Stato).*

Il Presidente del Consiglio di Stato esercita le seguenti funzioni:

- 1) rappresenta l'Istituto;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, l'adunanza plenaria e l'adunanza generale;
- 3) può convocare e presiedere, per la trattazione di affari di particolare importanza, ciascuna delle sezioni consultive e le commissioni speciali;
- 4) corrisponde nell'interesse dell'Istituto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 5) cura la redazione della relazione annuale sulla attività dell'Istituto, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle Presidenze dei due rami del Parlamento;
- 6) dirige il personale amministrativo ed il servizio interno;

7) emette gli impegni e gli ordini di spesa sul capitolo di bilancio relativo all'Istituto e firma i mandati di pagamento;

8) provvede su ogni altra materia commessagli dalla presente o da altra legge.

Nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, il Presidente del Consiglio di Stato è coadiuvato dal segretario generale.

ART. 10.

(Nomina del segretario generale).

Le funzioni di segretario generale del Consiglio di Stato sono conferite, per incarico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza, ad un consigliere di Stato.

In caso di assenza o di impedimento il segretario generale è sostituito da un altro consigliere designato dal Presidente del Consiglio di Stato.

ART. 11.

(Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato).

Il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) dai presidenti titolari delle sei sezioni, nonché dal presidente titolare del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

3) dai sette consiglieri di Stato più anziani nella qualifica.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale.

ART. 12.

(Attribuzioni del Consiglio di presidenza).

Il Consiglio di presidenza disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni;

4) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

5) sui criteri per l'avvicendamento dei magistrati nelle sezioni consultive e giurisdizionali;

6) sui criteri di composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

7) sui criteri di ripartizione degli affari, consultivi e contenziosi;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Ove non sia diversamente disposto, i provvedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 8) sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di presidenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui al numero 3) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

ART. 13.

(Incompatibilità ed incarichi).

Ai magistrati del Consiglio di Stato si estendono, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli isti-

tuzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

I magistrati del Consiglio di Stato ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza.

Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente per almeno quattro anni le funzioni di istituto.

La permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e, allo scadere di questi, cessa di diritto. Resta fermo quanto altrimenti disposto in base a particolari norme di legge.

Non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo almeno due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

Il numero dei magistrati contemporaneamente fuori ruolo non può essere superiore a dodici.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I consiglieri di Stato destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o missioni, anche se collocati fuori ruolo, potranno, in deroga ad ogni altra contraria disposizione, essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di Stato, sempre che il Consiglio di presidenza riconosca che non vi sia alcuna ragione di incompatibilità.

ART. 14.

(Garanzie di stato).

Lo spostamento dei magistrati da una ad altra sezione del Consiglio di Stato e da questo al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, può avvenire solo a richiesta o con il consenso dell'interessato, ovvero per motivate esigenze di servizio.

I magistrati del Consiglio di Stato non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio se non con il loro consenso.

I magistrati del Consiglio di Stato possono essere sospesi dall'ufficio solo nei casi previsti dal successivo articolo 16 e seguenti, nonché in quelli determinati dalle leggi penali. Il provvedimento di sospensione è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza.

I magistrati del Consiglio di Stato non possono essere dispensati d'ufficio dal servizio se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica. Il provvedimento di dispensa è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza, il quale si pronuncia sentito l'interessato.

Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza, sentito l'interessato, essere collocato d'ufficio in aspettativa fino al termine massimo di due anni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizione di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio con le forme di cui al comma precedente.

ART. 15.

(Sanzioni disciplinari).

Il magistrato, il quale incorra in taluna delle violazioni di cui all'articolo

seguito, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) censura;
- 2) sospensione dal servizio;
- 3) destituzione.

La sanzione prevista al numero 2) del precedente comma deve avere durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

ART. 16.

(Illeciti disciplinari).

Costituiscono illeciti disciplinari:

a) il ritardo nel deposito delle decisioni o dei pareri, salvo che sussista fondato motivo di giustificazione;

b) l'insufficiente rendimento nel lavoro d'ufficio;

c) l'omissione, da parte dei presidenti, di rapporto agli organi competenti in ordine a illeciti disciplinari commessi da magistrati del collegio;

d) l'inosservanza di norme regolamentari o di disposizioni interne adottate da organi competenti;

e) la violazione del dovere di imparzialità e di correttezza nei confronti delle parti, o dei loro difensori;

f) la violazione del dovere di correttezza nei confronti dei colleghi, collaboratori, addetti all'ufficio;

g) la inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

h) qualunque altro atto o comportamento che, al di fuori delle ipotesi previste alle lettere precedenti, obiettivamente e univocamente denunzi grave inefficienza, negligenza o inadempimento di specifici doveri professionali del magistrato.

ART. 17.

(Procedimento disciplinare).

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di presidenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida al componente, nominato magistrato istruttore all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari.

Sulla base delle risultanze emerse, il Consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato, con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica il magistrato istruttore di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

In pendenza del procedimento disciplinare, può per gravi motivi essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza, la sospensione cautelare del magistrato dal servizio.

ART. 18.

(Decisione).

Il Presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine per l'istruttoria, fissa la data della discussione dinanzi al Consiglio, con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni liberi prima all'interessato, il quale può prendere in visione ed estrarre copia degli atti, e depositare le sue difese dieci giorni liberi prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il magistrato istruttore svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

Il Consiglio di presidenza delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto più favorevole all'inquisito.

Le sanzioni disciplinari sono applicate, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, quando debba infliggersi la destituzione, con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 19.

(Prescrizione).

La prescrizione estingue l'illecito disciplinare.

Il termine della prescrizione è di cinque anni a decorrere dalla commissione del fatto. Se per il fatto oggetto del procedimento disciplinare è promossa azione penale, il termine decorre dalla data del provvedimento di archiviazione o dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla richiesta di procedimento disciplinare o dal decreto di citazione. In nessun caso può essere prolungato oltre la metà.

La prescrizione è, altresì, interrotta dall'esercizio dell'azione penale; in questo caso il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione o dal passaggio in giudicato della sentenza.

ART. 20.

(Retribuzione).

La retribuzione dei magistrati del Consiglio di Stato è determinata dalle leggi speciali in materia.

Ai magistrati sospesi dal servizio a norma degli articoli precedenti è corrispo-

sto un assegno alimentare, determinato dal Consiglio di Presidenza in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni di famiglia.

ART. 21.

(Collocamento a riposo).

I magistrati del Consiglio di Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

ART. 22.

(Rinvio alle norme su magistrati ordinari e sugli impiegati civili dello Stato).

Ove non diversamente disposto dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i magistrati ordinari e, successivamente, quelle relative ai dipendenti civili dello Stato.

CAPO II

DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI
REGIONALI

ART. 23.

I tribunali amministrativi regionali hanno sede nei capoluoghi delle singole regioni. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni sono determinate per regolamento.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre ad una sezione staccata, ha tre sezioni con sede in Roma.

L'ordinamento e le funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige saranno disci-

plinati ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati.

ART. 24.

(Composizione).

L'organico di magistratura dei tribunali amministrativi regionali è costituito da venti presidenti di tribunale amministrativo regionale, da quarantasei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, da cento primi referendari e da cento referendari.

L'organico di magistratura di ciascun tribunale amministrativo regionale è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza. Esso può essere modificato, con le identiche modalità, ogni tre anni.

ART. 25.

(Nomina a referendario).

I posti di referendario sono conferiti esclusivamente in base a pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato nonché i procuratori dello Stato, ai quali sia stata attribuita la seconda classe di stipendio;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed equiparate, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni.

Le modalità del concorso sono disciplinate per regolamento.

ART. 26.

(Nomina a primo referendario).

Le qualifiche di consigliere, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari, al compimento di quattro anni di effettivo servizio, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio favorevole del Consiglio di Presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essa produce effetti giuridici ed economici, per coloro ai quali sia stata conferita a seguito del primo giudizio del Consiglio di Presidenza, dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

ART. 27.

(Nomina a consigliere).

I primi referendari, al compimento di quattro anni di effettivo servizio, conseguono la nomina a consigliere, previo giudizio favorevole espresso dal Consiglio di Presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essa produce effetti giuridici ed economici, per coloro ai quali sia stata conferi-

ta a seguito del primo giudizio del Consiglio di Presidenza, dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

ART. 28.

(Nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale).

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di presidente di sezione di tribunale amministrativo regionale sono conferiti ai consiglieri che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità nella qualifica, secondo l'ordine di ruolo, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza.

La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fermo il disposto di cui ai commi precedenti, i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, al compimento di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico della qualifica superiore.

ART. 29.

(Attribuzioni dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali).

I presidenti dei tribunali amministrativi regionali esercitano le seguenti funzioni:

1) rappresentano il tribunale amministrativo regionale;

2) presiedono alle udienze della sede principale; presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio il presidente presiede le udienze della prima sezione;

3) corrispondono per le questioni di istituto con il Consiglio di presidenza e con la Presidenza del Consiglio dei ministri;

4) curano la redazione della relazione annuale dell'attività del tribunale, che trasmettono al Consiglio di presidenza ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

5) dirigono il personale amministrativo ed il servizio interno;

6) provvedono su ogni altra materia commessa loro dalla presente o da altra legge.

In caso di impedimento o di incompatibilità il presidente del tribunale regionale è sostituito dal consigliere più anziano.

ART. 30.

(Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali).

Il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso è composto:

1) dai quattro presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani;

2) dai due consiglieri amministrativi regionali più anziani;

3) dai due primi referendari più anziani;

4) dai due referendari più anziani.

Il Consiglio è presieduto dal più anziano dei presidenti di tribunale amministrativo regionale ed ha sede in Roma, presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Le funzioni di segretario sono svolte dal magistrato meno anziano.

Presso il Consiglio di Presidenza è costituito un ufficio di segreteria secondo le norme disposte con regolamento.

ART. 31.

(Attribuzioni del Consiglio di Presidenza dei Tribunali amministrativi regionali).

Il Consiglio di presidenza disciplina con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

Esso inoltre delibera:

- 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sede e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
- 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
- 3) sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni;
- 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali;
- 5) sui criteri di composizione dei collegi giudicanti;
- 6) sui criteri di ripartizione dei ricorsi nei tribunali divisi in sezioni;
- 7) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Ove non diversamente disposto, i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di presidenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui al numero 3 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 32.

(Spostamento fra sezioni).

Lo spostamento dei magistrati da una ad altra sezione del tribunale può avvenire solo a richiesta o con il consenso dell'interessato, ovvero per motivate esigenze di servizio.

Lo spostamento dei magistrati dalla sede principale del tribunale amministrativo regionale alla sezione staccata, e viceversa, è disposto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza.

All'inizio di ogni anno, il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio destina a ciascuna delle sezioni aventi

sede in Roma i magistrati assegnati alla sede stessa.

Se nella sede principale del tribunale o nella sua sezione staccata manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione staccata o alla sede principale del tribunale.

Se in una delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio, aventi sede in Roma, manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.

ART. 33.

(Trasferimenti).

I magistrati dei tribunali amministrativi regionali non possono essere trasferiti se non per loro richiesta o con il loro consenso. Il Consiglio di presidenza fissa i criteri di preferenza per i casi in cui siano presentate più domande di trasferimento.

Il trasferimento può tuttavia essere disposto d'ufficio nei seguenti casi:

1) qualora dello stesso tribunale facciano parte magistrati che abbiano fra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado; tale disposizione non si applica ove gli interessati siano assegnati a sezioni diverse;

2) qualora nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale la professione forense sia abitualmente esercitata da parente del magistrato fino al secondo grado o da suo affine di primo grado;

3) qualora sia disposta la riduzione dell'organico di magistratura del tribunale o della sezione;

4) qualora la permanenza del magistrato nella sede sia incompatibile con il retto esercizio delle funzioni di istituto.

Il provvedimento di trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza.

Nei casi previsti ai numeri 1) e 3) del precedente comma secondo, il trasferimento è disposto, salva diversa volontà degli interessati, nei riguardi del magistrato meno anziano.

Nel caso previsto dal numero 4) del secondo comma del presente articolo, la deliberazione del Consiglio di presidenza deve essere preceduta dalla contestazione della situazione di incompatibilità al magistrato, il quale è ammesso a presentare osservazioni scritte.

In ogni caso l'indicazione, da parte dei magistrati, del tribunale cui essere trasferiti ha la preferenza sulle domande presentate ai sensi del comma primo.

Qualora a causa dell'insufficienza dell'organico un tribunale non possa funzionare, è allo stesso temporaneamente assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza, per non oltre sei mesi un magistrato di altro tribunale. Il Consiglio di presidenza fissa i criteri generali per la scelta a tal fine dei magistrati. All'interessato spetta per tutto il periodo di temporanea assegnazione l'indennità di missione intera.

ART. 34.

(Rinvio alle norme relative ai magistrati del Consiglio di Stato - Retribuzione).

Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali si applicano le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 commi secondo, terzo, quarto e quinto, 16, 17, 18, 19, 20, 22 comma primo, e 23 della presente legge.

La retribuzione dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali è determinata dalle leggi speciali in materia. A tal fine la qualifica di referendario è equiparata a quella di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, la qualifica

di primo referendario a quella di magistrato di corte d'appello, la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale a quella di magistrato di Corte di cassazione, la qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale a quella di magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

Ai magistrati sospesi dal servizio è corrisposto un assegno alimentare determinato dal Consiglio di presidenza in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni di famiglia.

TITOLO II

Della funzione consultiva del Consiglio di Stato

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35.

(Soggetti autorizzati a chiedere parere)

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo, delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli altri enti od organi autorizzati per legge ad avvalersene.

ART. 36.

(Pareri obbligatori)

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato:

1) sopra tutti i provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni del predetto consesso ovvero il sistema della giustizia amministrativa;

2) sopra tutte le proposte di regolamenti che, ai sensi delle vigenti dispo-

sizioni di legge, sono soggetti alla emanazione con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Ministro;

3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi e di regolamenti da emanarsi con le forme di cui al numero precedente;

4) sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi;

5) sulle convenzioni e i contratti di cui alle leggi di contabilità di Stato;

6) in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

ART. 37.

(Pareri facoltativi)

Il parere del Consiglio di Stato può inoltre essere richiesto sulle proposte di legge e sugli affari di ogni natura per i quali il Governo, le regioni e gli enti indicati nel precedente articolo 35 ritengano di interrogarlo.

Al Consiglio di Stato può anche essere commessa la formulazione di progetti di legge e di regolamenti.

ART. 70.

(Conformità al parere)

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il provvedimento che ne consegue deve riportare la formula « udito il parere del Consiglio di Stato » e dare atto della conformità o meno di esso a detto parere. In caso di difformità il provvedimento deve contenere all'uopo adeguata motivazione.

Per i pareri resi in tema di regolamenti o di testi unici o di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica o di affari in genere per i quali debba provvedersi mediante decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, deve essere sentito il Consiglio dei ministri ogni volta che il Ministro, il quale fece richiesta di parere, non creda di uniformarvisi.

CAPO II
DEGLI AFFARI CONSULTIVI
IN GENERE

ART. 39.

*(Organi preposti all'emanazione
dei pareri).*

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera nell'adunanza generale di cui all'articolo 3, o nelle sezioni consultive di cui all'articolo 2, o nelle commissioni speciali di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 40.

(Sezioni consultive).

La ripartizione degli affari tra le sezioni consultive è effettuata, all'inizio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza, in modo che, di regola, gli affari attinenti a un Ministero siano tutti assegnati a una stessa sezione.

Gli affari, per i quali il parere del Consiglio venga richiesto dalle regioni o dagli altri enti a ciò autorizzati, sono assegnati alla sezione consultiva competente a esprimersi sugli atti del Ministro che esercita attribuzioni nella materia relativa all'affare. In caso manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero, si esprime la sezione cui sono assegnati gli affari relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 41.

(Richiesta di parere).

Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richieste del Ministro o del Presidente della regione o del Presidente dello

ente, sopra relazione del capo del servizio competente, contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Alla richiesta dovranno essere allegati tutti gli atti relativi all'affare nonché i documenti e le notizie all'uopo occorrenti.

ART. 42.

*(Presidenza delle sezioni
e delle commissioni speciali).*

Le sezioni sono convocate e presiedute dal presidente titolare della sezione ovvero da uno dei presidenti ad esse assegnati. Ove il presidente sia assente o impedito, la sezione è presieduta dal consigliere più anziano.

L'adunanza di più sezioni è convocata e presieduta dal presidente più anziano di sezione.

Le commissioni speciali sono convocate e presiedute dal presidente delle stesse indicato nel decreto di costituzione.

ART. 43.

(Poteri istruttori del presidente).

Antecedentemente alla fissazione o allo svolgimento dell'adunanza, il presidente della sezione o della commissione speciale, ove ravvisi l'insufficienza della documentazione trasmessa, può richiedere all'amministrazione nuovi documenti e nuove notizie.

Per l'esercizio del potere istruttorio di cui al comma precedente, il presidente può designare un componente della sezione o della commissione per l'esame dell'affare.

ART. 44.

(Nomina del relatore).

Il presidente della sezione o della commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendolo tra i magistrati assegnati alla sezione o alla commissione.

Quando il relatore sia impedito il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

ART. 45.

(Avviso di adunanza).

Le adunanze sono annunciate, a cura dei segretari di sezione, ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicando il giorno e l'ora della medesima nonché gli affari trattati.

L'avviso in parola deve essere recapitato in tempo utile e comunque al più tardi almeno due giorni prima dell'adunanza.

ART. 46.

(Svolgimento delle adunanze).

Il giorno fissato per l'adunanza, il relatore espone i fatti, lo stato della legislazione concernente la materia, determina il punto della questione, la discute ed esprime il suo avviso.

Il presidente indirizza e disciplina la trattazione degli affari e la discussione.

Chiusa la discussione si procede alla votazione, che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale. In tale ultima ipotesi viene successivamente raccolto il voto del relatore, degli altri consiglieri, a partire dal meno anziano, e del presidente.

ART. 47.

(Intervento alle adunanze).

I Ministri, i presidenti delle regioni e degli enti pubblici a carattere nazionale nonché degli altri enti pubblici autorizzati a chiedere parere possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze delle sezioni o delle commissioni o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi o per manifestare gli intendimenti e le proposte dell'amministrazione.

Gli affari per i quali è chiesto parere non possono, per altro, essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti.

Nessun documento o memoriale può inoltre essere trasmesso al Consiglio di Stato se non per tramite del Ministero o dell'ente competente alla richiesta di parere.

ART. 48.

(Verbale delle adunanze).

Della adunanza viene redatto verbale il quale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserito il parere adottato.

I membri rimasti in minoranza possono richiedere che si inserisca nel verbale il loro voto.

ART. 49.

(Deliberazione e votazione).

L'affare è approvato se riporta la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. In tale ultima ipotesi deve darsi atto, nel parere, del voto della minoranza.

Qualora la sezione riconosca la necessità di ottenere dal Ministero o dall'ente richiedente nuovi documenti o informazioni, emette all'uopo ordinanza istruttoria.

ART. 50.

(Pareri).

I pareri debbono contenere un breve cenno dei fatti, dei punti caduti in discussione e dei motivi del voto.

Essi sono resi pubblici a meno che il Ministero o l'ente richiedente non faccia espressa istanza a che, per motivi di pubblico interesse, restino riservati.

Essi sono resi pubblici a meno che il Ministero o l'ente richiedente non stabilisca espressamente che, per motivi di pubblico interesse, restino riservati.

ART. 51.

(Comunicazione dei pareri).

Copia del parere, sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal segretario, è immediatamente trasmessa, insieme con gli atti relativi, a cura della segreteria, al Ministero o ente richiedente.

Indipendentemente dall'adempimento di cui sopra, qualora la sezione o la commissione speciale si siano espresse positivamente, senza osservazioni, sul contenuto di un contratto, delle conclusioni del parere viene subito data comunicazione all'amministrazione, a cura della segreteria, a mezzo telegramma. La comunicazione in tal modo effettuata è sufficiente, ove null'altro osti, per la registrazione da parte della Corte dei conti dei provvedimenti relativi al contratto.

Qualora il presidente del Consiglio di Stato, anche su indicazione del presidente della sezione o della commissione speciale, ritenga che il parere emesso sulla richiesta di un Ministero o di un ente possa interessare altri Ministeri o altri enti, ne ordina la trasmissione anche a questi ultimi. Tale disposizione non si applica ove l'amministrazione richiedente abbia presentato l'istanza prevista dal comma secondo del precedente articolo.

Quando dall'esame degli affari discussi risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta o incompleta, il Presidente del Consiglio di Stato, anche su indicazione del presidente della sezione o della commissione, ne fa rapporto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 52.

(Segretari delle sezioni).

I segretari di sezione provvedono alla preparazione ed alla raccolta degli elementi necessari per l'istruzione degli affa-

ri sui quali la sezione deve pronunciarsi, redigono il verbale delle adunanze e curano, inoltre, la tenuta dei registri determinati dal regolamento.

In caso di assenza o di impedimento, sono suppliti dai dipendenti appartenenti alla carriera dirigenziale o direttiva di segreteria designati dal presidente di sezione.

ART. 53.

(Compiti dell'adunanza generale).

Dalle sezioni o commissioni speciali sono deferiti all'adunanza generale i preavvisi riguardanti:

1) i progetti di legge o di regolamento;

2) i progetti di testo unico di leggi;

3) le questioni di interesse generale o di particolare importanza o di massima che costituiscano norme in casi simili o possano dar luogo a contrasti tra le sezioni;

4) gli altri che vengano designati, per gli stessi motivi, dal Presidente del Consiglio di Stato;

5) quelli per i quali il parere della adunanza generale è richiesto, per casi speciali di particolare importanza, dal Ministro o dal presidente della regione o dell'ente pubblico a carattere nazionale; tale richiesta può essere formulata, ai fini del riesame dell'affare, anche dopo che la sezione o la commissione abbia espresso e trasmesso il proprio parere.

L'esame preparatorio degli affari deferiti all'adunanza generale è effettuato dalla sezione o commissione speciale cui la materia spetta o è attribuita.

ART. 54.

(Deliberazioni dell'adunanza generale).

Le deliberazioni dell'adunanza generale si prendono a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In tale ultima ipotesi deve darsi atto nel parere del voto della minoranza.

ART. 55.

(Relatore e avviso di adunanza generale).

Il relatore della sezione o commissione o, in caso di impedimento, quello che sia designato dal presidente riferisce alla adunanza generale.

Il preavviso della sezione o della commissione, coi progetti di legge o di regolamento o di testo unico nonché con le relazioni del Ministero o dell'ente richiedente, sono distribuiti per copia a tutti i membri del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.

ART. 56.

(Verbale delle adunanze generali).

Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità al precedente articolo 48.

ART. 57.

(Norme applicabili all'adunanza generale).

Si applicano all'adunanza generale le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 50.

CAPO III

DEI RICORSI STRAORDINARI

SEZIONE I.

DEI RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA.

ART. 58.

(Ricorso).

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di

legittimità, a tutela di diritti e di interessi legittimi.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale e di questo sia già stato eseguito il deposito presso la segreteria del giudice adito, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

ART. 59.

(Termine e presentazione).

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nel detto termine il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto e al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia la ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'organo che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.

È delegata alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, l'istruttoria dei ricorsi straordinari proposti contro atti delle regioni

stesse o degli enti soggetti al loro controllo. Tale disposizione vale sia per le regioni a statuto ordinario sia per quelle a statuto speciale.

Il ricorso contro gli atti, di cui al comma precedente, deve essere presentato, nei modi e nel termine stabiliti dai commi primo e secondo del presente articolo, all'ufficio di presidenza della giunta regionale competente. Al predetto ufficio vanno presentati, nel termine previsto dal quarto comma del presente articolo, le deduzioni, i documenti e l'eventuale ricorso incidentale.

L'integrazione del contraddittorio, prevista dal quinto comma del presente articolo, è disposta, per i ricorsi considerati nel sesto comma, dall'ufficio di presidenza della giunta regionale.

ART. 60.

(Tasse di ricorso).

Il ricorso straordinario resta improcedibile fino a quando non sia stata presentata dal ricorrente ricevuta del pagamento della tassa fissa di lire 3.000.

La tassa è introitata dall'ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Le tasse di cui ai commi precedenti non sono dovute per i ricorsi relativi alla materia del pubblico impiego e per quelli presentati da amministrazioni dello Stato.

ART. 61.

(Opposizione dei controinteressati).

I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tale caso il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella

segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo quarto della presente legge.

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria, dispone la remissione degli atti, per l'istruttoria dell'affare, al Ministero competente, oppure, per i ricorsi previsti dal sesto comma dell'articolo 59 della presente legge, all'ufficio di presidenza della giunta regionale competente.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso, l'impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per i vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.

ART. 62.

*(Istruttoria del ricorso
e richiesta di parere).*

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 59 quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, o, nell'ipotesi di cui al sesto comma dello stesso articolo, dall'ufficio di presidenza della giunta regionale competente, è trasmesso, insieme con gli atti ed i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

L'ufficio di presidenza della giunta regionale deve comunicare, per conoscenza, la relazione prevista dall'articolo 41 della presente legge al Ministero che esercita attribuzione nella materia relativa all'atto impugnato.

Il Ministero può nei trenta giorni successivi al ricevimento, comunicare al Consiglio di Stato le proprie eventuali osservazioni, dandone contemporaneamente comunicazione all'ufficio di presidenza della giunta regionale nonché trasmettere documenti al Consiglio di Stato.

Della trasmissione degli atti al Consiglio di Stato il Ministero o l'ufficio di presidenza dà comunicazione all'interessato nell'indirizzo indicato ai sensi dell'articolo 66, comma secondo. Questi, nei trenta giorni successivi al ricevimento degli atti dal Consiglio di Stato può procederne all'esame e presentare controdeduzioni. Il predetto termine è perentorio.

Trascorso il termine stabilito dal comma primo del presente articolo, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero, e, nel caso previsto dal comma sesto dell'articolo 59, all'ufficio di presidenza della giunta regionale, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa, o di mancata risposta entro trenta giorni dalla notificazione, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

Dell'avvenuto deposito, la segreteria della competente sezione del Consiglio di Stato dà senza indugio avviso al Ministero, o all'ufficio di presidenza della giunta regionale. Trascorsi novanta giorni dalla data del deposito, senza che l'amministrazione abbia comunicato la relazione e gli eventuali documenti, il Consiglio di Stato può esprimere il proprio parere, senza attendere la relazione, ed assumendo, se del caso, per veri i fatti esposti nel ricorso.

Gli estremi dei pareri espressi ai sensi del comma precedente sono comunicati annualmente dal Presidente del Consiglio di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri.

I ricorsi avverso atti di enti pubblici, in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze d'un determinato Ministero, o d'una determinata regione, devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la relativa istruttoria.

ART. 63.

(Provvedimenti cautelari).

Il ricorrente, allegando gravi ragioni, può presentare al Consiglio di Stato, negli stessi modi del ricorso, domanda intesa ad ottenere l'emanazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 114, comma secondo, della presente legge.

Sulla stessa provvede la sezione consultiva o la commissione cui l'istanza è assegnata, pronunciando, nella prima adunanza successiva alla sua presentazione, ordinanza motivata.

Nei casi di estrema urgenza i provvedimenti cautelari possono essere provvisoriamente impartiti dal presidente della sezione, salvo conferma da parte della sezione nella adunanza di cui al comma precedente.

Le ordinanze cautelari sono comunicate senza indugio al Ministro o al presidente della giunta regionale competente, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri. Esse sono inoppugnabili e possono essere sempre revocate o modificate, a richiesta della parte o dell'amministrazione, dalla stessa sezione o commissione speciale.

ART. 64.

(Organo competente a esprimere il parere sul ricorso straordinario).

Il parere sul ricorso straordinario è espresso, secondo le norme di cui al capo secondo del presente titolo, dalla sezione o dalla commissione speciale alla quale il ricorso è assegnato o, eventualmente, dalla adunanza generale cui è deferito.

ART. 65.

(Parere sul ricorso straordinario).

La sezione o la commissione alla quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richie-

dere al Ministero competente o all'ufficio di presidenza della competente giunta regionale nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare ai medesimi organi di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti.

Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero o all'ufficio di presidenza della competente giunta regionale di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste al quinto comma dell'articolo 59.

Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:

a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;

b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;

d) per l'accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.

Ove infine il Consiglio ritenga non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti o rilevata d'ufficio e qualora l'impugnazione non possa essere definita indipendentemente da quella questione, solleva con ordinanza la questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87. In tale ipotesi viene sospesa l'ema-

nazione del parere fino alla definizione del giudizio costituzionale. Della sentenza della Corte costituzionale viene data notizia al Consiglio di Stato a cura della amministrazione o della parte ricorrente.

ART. 66.

(Trasmissione del parere).

Il parere reso dal Consiglio di Stato viene trasmesso al più presto, a cura della segreteria, al Ministero competente nonché, per i ricorsi di cui all'articolo 59, sesto comma, anche all'ufficio di presidenza della giunta regionale.

Della trasmissione del parere è data notizia alla parte ricorrente, a cura della segreteria. All'uopo la parte deve nel ricorso o in altro atto del procedimento dichiarare la propria residenza o eleggere il suo domicilio.

ART. 67.

(Decisione del ricorso straordinario).

La decisione del ricorso straordinario è adottata, nel termine di 90 giorni dalla data di trasmissione di cui al precedente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

Qualora il Ministro competente per la istruttoria del ricorso non intenda proporre, ai sensi del precedente articolo 38, al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

Nel caso di omissione da parte della amministrazione, può provvedervi la par-

te interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.

La decisione dei ricorsi straordinari previsti dall'articolo 59, sesto comma, è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita attribuzioni nella materia relativa all'atto impugnato, salvo sempre il disposto di cui al secondo comma del presente articolo. Il Presidente della giunta regionale può sempre chiedere che sulla questione si pronunci il Consiglio dei Ministri, allegando all'uopo i motivi che osterebbero all'accoglimento del parere del Consiglio di Stato e deve essere comunque sentito ove il Ministro competente intenda proporre, nella materia in questione, una decisione difforme dal parere.

Il decreto decisorio del ricorso straordinario non è soggetto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

ART. 68.

(Silenzio dell'amministrazione).

Qualora il provvedimento di decisione del ricorso straordinario non venga comunicato nel luogo indicato ai sensi dell'articolo 66, comma secondo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal primo comma del precedente articolo, il ricorrente può notificare al Ministero competente atto di diffida a provvedere.

In tale ipotesi, ove l'amministrazione persista nel silenzio, trascorsi altri 60 giorni dalla notifica dell'atto di diffida, il ricorso straordinario si intende deciso in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato.

ART. 69.

(Esecuzione della decisione).

L'amministrazione è tenuta, adottando gli occorrenti atti, a dare integrale esecuzione al provvedimento con il quale viene deciso il ricorso straordinario e ciò anche nei casi in cui la decisione consegua nei modi del precedente articolo.

Ove a ciò l'amministrazione non provveda, il ricorrente può avvalersi dei rimedi di cui agli articoli 190 e seguenti della presente legge per l'esecuzione delle sentenze amministrative.

ART. 70.

(Revocazione).

I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'articolo 182 della presente legge.

Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo predetto, il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni ovvero dalla data di scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 68. Negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel presente capo.

SEZIONE II

DEI RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

ART. 71.

(Presentazione del ricorso).

La legge regionale determina gli uffici della regione ai quali deve essere presentato il ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana contro gli atti previsti dall'articolo 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

ART. 72.

(Parere).

Il parere sui ricorsi di cui al precedente articolo, è pronunciato dai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana in sede consultiva.

Qualora il ricorso riguardi questioni di particolare importanza, il Consiglio può deferirne l'esame all'adunanza generale del Consiglio di Stato. In tal caso l'adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia amministrativa e con l'intervento dei magistrati che ne fanno parte.

ART. 73.

(Rinvio alla legge regionale).

Il procedimento e la decisione sui ricorsi straordinari al Presidente della regione siciliana sono disciplinati con legge regionale, in armonia con le disposizioni previste dalla sezione precedente del presente capo.

TITOLO III**Della funzione giurisdizionale**

CAPO I

DELLA GIURISDIZIONE
E DELLA COMPETENZA

ART. 74.

(Principi generali).

Il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ed i tribunali amministrativi regionali hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, nelle materie indicate negli articoli seguenti e da altre leggi, anche dei diritti soggettivi.

ART. 75.

(Giurisdizione generale di legittimità).

Sui ricorsi proposti per **incompetenza**, eccesso di potere e violazione di legge, da soggetti che abbiano subito la lesione di propri interessi legittimi per effetto di atti e comportamenti anche omissivi di autorità titolari di funzioni amministrative, spetta agli organi della giurisdizione amministrativa di annullare gli atti viziati se impugnati, e, nei congrui casi, di condannare l'amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti con l'osservanza dei principi di diritto ed i criteri fissati nella sentenza, fatte comunque salve le valutazioni di merito dell'autorità medesima.

Spetta altresì agli organi della giurisdizione amministrativa di decidere sui ricorsi proposti da persone o enti, indipendentemente dalla impugnazione di atti o comportamenti amministrativi, per rimuovere la lesione attuale di interessi legittimi, o su ricorsi proposti dall'autorità amministrativa nei confronti di soggetti destinatari dell'azione amministrativa ove sussista incertezza circa l'applicazione di norme. In questi casi il giudice dichiara, nell'ambito della controversia proposta, i principi di diritto ed i criteri che devono essere osservati.

L'amministrazione non può promuovere il giudizio previsto dal comma precedente ove abbia l'obbligo di provvedere in relazione ad istanze proposte da privati.

Nelle controversie in cui il giudice amministrativo non ha giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, egli decide su tutte le questioni pregiudiziali ed incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza. Su dette questioni pregiudiziali ed incidentali, tuttavia, l'efficacia della cosa giudicata è limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano comunque sempre in esclusiva competenza della autorità giudiziaria l'incidente di falso e le questioni concernenti

lo stato e la capacità delle persone fisiche, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

ART. 76.

(*Giurisdizione esclusiva*).

Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione amministrativa:

1) le controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e di qualsiasi altro ente pubblico non economico sottoposto a controllo delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali;

2) le controversie in materia di riconoscimento, modificazioni o estinzione di persone giuridiche pubbliche e di approvazione dei relativi statuti o modificazioni di questi;

3) le controversie in materia di concessioni di beni e di servizi pubblici ivi comprese le questioni concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;

4) le controversie in materia di contratti aventi ad oggetto rapporti di diritto pubblico;

5) le controversie in materia di espropriazione, escluse le questioni relative alla determinazione dell'indennità;

6) le controversie in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera in cui siano parte enti erogatori di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

7) le controversie in materia di convenzioni fra sanitari ed enti erogatori di assistenza sanitaria ed in materia di convenzioni fra questi enti e case di cura private;

8) le controversie in materia di autorizzazioni e divieti relativi ad industrie insalubri e pericolose;

9) le controversie in materia di autorizzazione ad enti pubblici ad accettare lasciti o donazioni o ad acquistare immobili;

10) le controversie in materia di assegnazioni di alloggi costruiti con contributo o finanziamento pubblico.

Nelle materie deferite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, questi conosce in via principale anche di tutte le questioni relative a diritti soggettivi ivi comprese quelle attinenti diritti patrimoniali consequenziali.

Restano tuttavia sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Per le controversie deferite alla sua giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo decide annullando gli atti viziati; accerta l'esistenza dei diritti su cui si fonda la pretesa del ricorrente; condanna l'amministrazione al compimento degli atti necessari per la soddisfazione della pretesa ritenuta fondata; condanna l'amministrazione, anche a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento delle somme di denaro che ritenga dovute.

Nelle materie indicate nei nn. 2, 6, 8 e 9 del presente articolo il giudice decide pronunciando anche in merito e con i poteri previsti dall'ultimo comma dell'articolo seguente.

ART. 77.

(Giurisdizione di merito).

Gli organi della giurisdizione amministrativa decidono pronunciando anche in merito:

1) sulle controversie fra enti pubblici e fra questi e lo Stato, esclusi i conflitti di attribuzione fra lo Stato e le regioni e fra queste;

2) sulle controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari dei pubblici impiegati;

3) sulle controversie relative a provvedimenti di urgenza emanati da qualsiasi autorità;

4) sulle controversie concernenti l'igiene degli abitati;

5) sulle controversie in materia di passaporti;

6) sulle controversie in materia di diniego o limitazione del nulla-osta per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche e per le esportazioni di pellicole cinematografiche;

7) sulle controversie in tema di diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio;

8) sulle controversie che leggi particolari attribuiscono alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo.

Nelle materie riservate alla giurisdizione di merito, il giudice amministrativo decide avvalendosi oltre che dei poteri propri della giurisdizione di legittimità, anche sostituendosi all'amministrazione nelle valutazioni e gli apprezzamenti a questa spettanti e riformando o, nei casi in cui sia possibile, emanando una pronuncia sostitutiva a tutti gli effetti del provvedimento amministrativo per il regolamento del rapporto.

ART. 78.

(Contenzioso elettorale).

Spetta alla giurisdizione amministrativa di decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi gli organi della giurisdizione amministrativa esercitano i poteri ed adottano i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 79.

(Giurisdizione per l'attuazione dei giudicati).

Spetta alla giurisdizione amministrativa di provvedere sui ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato di qualunque organo giurisdizionale.

Nel provvedere su tali ricorsi l'organo adito direttamente emana, se del caso, in sostituzione dell'amministrazione e con tutti i poteri di questa gli atti diretti ad attuare i giudicati, oppure provvede alla nomina di un commissario per l'adozione dei necessari provvedimenti sostitutivi.

ART. 80.

(Questioni di giurisdizione).

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Nei giudizi di primo grado al di fuori delle controversie in materia elettorale, finché la causa non sia stata assunta in decisione, è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile, solo se si affermi la giurisdizione di altro giudice.

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve essere comunicata mediante deposito di copia del ricorso al giudice presso cui pende la controversia che può, ove egli lo ritenga, essere sospesa.

Il regolamento preventivo di giurisdizione non preclude in ogni caso l'esame della domanda di sospensione dell'atto impugnato.

ART. 81.

(Competenza dei tribunali amministrativi regionali).

Ciascun tribunale amministrativo regionale è competente in primo grado:

1) per i ricorsi proposti nei confronti di autorità amministrative che han-

no sede nell'ambito della circoscrizione regionale;

2) per i ricorsi proposti avverso atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia sia limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e, per quelli in materia di pubblico impiego, con effetti limitati a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

La circoscrizione delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali sono determinate per regolamento. Le sezioni sono competenti:

a) per i ricorsi proposti nei confronti di autorità amministrative che hanno sede e sfera territoriale di competenza ricomprese dell'ambito della circoscrizione della sezione;

b) per i ricorsi proposti avverso atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale o comunque aventi sfera di competenza territoriale superiore all'ambito della circoscrizione della sezione, la cui efficacia sia territorialmente limitata entro questa e, per quelli in materia di pubblico impiego, con effetti limitati a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione medesima.

ART. 82.

(Competenza del Consiglio di Stato in primo grado).

Il Consiglio di Stato è competente in primo grado per i ricorsi proposti nei confronti delle autorità centrali dello Stato o di enti pubblici ultraregionali, salvo quanto previsto dal precedente articolo.

I ricorsi proposti in primo grado al Consiglio di Stato non possono essere deferiti alla cognizione dell'adunanza plenaria di esso.

Per i ricorsi proposti nei confronti di autorità centrali e relativi a rapporti che

si esauriscono nell'ambito della regione siciliana è competente in primo grado il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

ART. 83.

*(Competenza di secondo grado
del Consiglio di Stato).*

Il Consiglio di Stato è competente in grado di appello per i ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate in primo grado dal Consiglio stesso.

Per gli appelli proposti avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali il Consiglio di Stato giudica a sezione semplice, salvo rimessione all'adunanza plenaria; per gli appelli proposti avverso le proprie decisioni e quelle del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in primo grado giudica in adunanza plenaria.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana è competente per gli appelli avverso le sentenze del tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

ART. 84.

(Incompetenza).

L'incompetenza per territorio del tribunale amministrativo regionale adito può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado.

L'incompetenza per materia del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale adito è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nel termine suindicato, il processo si estingue.

La decisione che dichiara l'incompetenza per territorio del tribunale che l'ha pronunciata, se non è impugnata, rende

incontestabile la incompetenza dichiarata e la competenza del tribunale in essa indicato se il giudizio è riassunto a norma del comma precedente.

Le parti, che reputino il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata dinnanzi alla quale sia stato proposto, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata e viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del quinto comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo ricorsi che si reputino abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

ART. 85.

(Conflitti di competenza).

Quando, in seguito alla decisione che dichiara l'incompetenza per materia del giudice adito, la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo precedente davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, rimette d'ufficio gli atti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato perché decida sul conflitto.

ART. 86.

(Connessione).

Per i ricorsi proposti contro un atto presupposto e contro l'atto applicativo di questo, la competenza in primo grado spetta al giudice competente per l'impugnativa dell'atto presupposto.

La stessa regola si applica nell'ipotesi in cui, indipendentemente dall'impugna-

tiva di un atto applicativo, venga proposto ricorso per l'accertamento di una pretesa ed in questa occasione venga impugnato un atto presupposto.

CAPO II

DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I

DELL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO E DELL'INTERVENTO.

ART. 87.

(Ricorso).

Il giudizio si instaura mediante ricorso.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice al quale è diretto;
- 2) il nome, il cognome e la residenza o il domicilio del ricorrente;
- 3) l'indicazione dell'atto amministrativo che si impugna o del rapporto giuridico cui si riferisce la domanda;
- 4) la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda il ricorso, con la indicazione delle norme o dei principi di diritto che si ritengono violati o che vengono posti a base della domanda, e le conclusioni;
- 5) la sottoscrizione del ricorrente e di un avvocato o di un procuratore legale.

Ove manchi la sottoscrizione della parte, l'avvocato o il procuratore legale che firma in nome di essa deve essere munito di procura speciale, da indicare nel ricorso, salvo che questa sia apposta in calce o a margine del ricorso stesso, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile.

Il ricorrente, che non abbia fatto la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune sede del giudice adito, si intende domiciliato, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del giudice medesimo.

ART. 88.

(Ricorso cumulativo e ricorso collettivo).

Il ricorrente, con un unico ricorso, può impugnare più atti o proporre più domande purché tra gli uni e tra le altre vi sia connessione e, inoltre, sia rispettata la competenza per materia del giudice adito.

Più ricorrenti, con un unico ricorso, possono impugnare lo stesso atto o proporre la stessa domanda qualora tra i medesimi soggetti non vi sia contrasto di interessi. È consentito a detti ricorrenti esercitare congiuntamente la facoltà di cui al primo comma.

ART. 89.

(Atti non definitivi).

Il ricorso giurisdizionale è ammesso anche contro provvedimenti amministrativi non definitivi.

Nel caso in cui contro l'atto emanato da un organo titolare di funzione amministrativa sia stato presentato ricorso gerarchico proprio o improprio ovvero l'opposizione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il ricorso giurisdizionale è proponibile contro l'atto medesimo qualora nel termine di novanta giorni l'interessato non abbia avuto comunicazione della decisione sul ricorso gerarchico o sulla opposizione. L'emanazione della decisione amministrativa dopo il termine predetto, qualora non disponga l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato in modo conforme alle istanze contenute nel ricorso gerarchico o nella opposizione, non

comporta cessazione della materia del contendere, ma il ricorrente può contro la stessa presentare motivi aggiunti.

Ove siano interessate più persone, il ricorso giurisdizionale proposto da una di esse esclude il ricorso gerarchico proprio o improprio e l'opposizione di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o proponano ricorso gerarchico od opposizione, devono essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso giurisdizionale. Entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico o la loro opposizione erano stati presentati in termine, possono proporre ricorso al giudice competente.

ART. 90.

(Silenzio rifiuto).

Qualora l'amministrazione ometta di provvedere su una istanza sulla quale abbia l'obbligo di pronunciarsi, l'istante può, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, notificarle, nelle forme stabilite per i ricorsi giurisdizionali, atto di diffida a provvedere. Trascorsi trenta giorni dalla notifica, egli può, persistendo il silenzio dell'amministrazione, proporre contro lo stesso ricorso giurisdizionale.

La diffida di cui al comma precedente può essere rinnovata, ai fini della proposizione del ricorso, una o più volte finché l'amministrazione non abbia emanato una pronuncia esplicita.

Restano ferme le disposizioni le quali, per particolari ipotesi, stabiliscano termini e modalità diverse ai fini della formazione del silenzio rifiuto dell'amministrazione.

ART. 91.

(Rapporti con il ricorso straordinario).

Il ricorso giurisdizionale non può più essere proposto dal momento in cui lo stesso ricorrente abbia presentato il ri-

corso straordinario ad una delle autorità indicate nell'articolo 59, commi secondo e sesto.

ART. 92.

(Termine per ricorrere).

Il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni dalla data in cui l'atto che si impugna è stato notificato all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, oppure comunicato mediante consegna o trasmissione di copia in forma amministrativa, oppure dalla data in cui l'interessato stesso ne ha avuto, altrimenti, piena conoscenza.

Per gli atti relativi al rapporto di pubblico impiego la piena conoscenza da parte dell'interessato si ha per acquisita alla data in cui giunge all'ufficio dove egli presta effettivo servizio il bollettino ufficiale nel quale tali atti sono inseriti.

Per le persone che, non essendo contemplate nell'atto, non ne hanno avuto conoscenza nei modi previsti dal primo comma, il termine decorre dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunci legali della provincia o nei corrispondenti fogli delle Regioni, o, limitatamente agli atti degli enti locali, dall'ultimo giorno della pubblicazione nei rispettivi albi, eseguita nelle forme di legge.

Per gli atti sottoposti a controllo il termine decorre dal giorno della notificazione, comunicazione o pubblicazione o della acquisita piena conoscenza dell'atto di controllo, ai sensi dei commi precedenti.

Il termine per ricorrere è aumentato di sessanta giorni se il ricorrente risiede fuori del territorio dello Stato.

ART. 93.

(Termine per la tutela di diritti soggettivi).

Il termine previsto dall'articolo precedente non si applica alle controversie

aventi per oggetto diritti soggettivi, salvi gli effetti della prescrizione maturata in danno degli interessati.

ART. 94.

(Notificazione del ricorso).

Entro il termine previsto dall'articolo 92, sempreché non si verta nell'ipotesi contemplata dall'articolo 93, il ricorso deve essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario o messo comunale con le modalità stabilite dagli articoli da 137 a 149 del codice di procedura civile, almeno all'organo dal quale proviene l'atto che si impugna o al quale è riferibile il rapporto controverso o il comportamento omissivo.

Resta fermo il disposto dell'articolo 10, terzo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presidente dell'organo adito o il collegio ordinano l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ai quali il ricorso non è stato notificato, fissando all'uopo un termine perentorio.

ART. 95.

(Deposito del ricorso).

Il ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni, deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione.

ART. 96.

(Integrazione del ricorso).

Dopo la notificazione del ricorso e fino alla scadenza del termine per ricorrere, il ricorrente può notificare atti contenenti altri motivi ad integrazione di quelli dedotti nel ricorso.

Gli atti di integrazione devono possedere i requisiti indicati nell'articolo 87 e contenere espresso riferimento al ricorso con indicazione della data di notificazione di esso e del suo deposito, se già avvenuto.

ART. 97.

(Motivi aggiunti).

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di atti o documenti, fissato dalla legge o dal giudice, o, se il deposito avviene oltre il termine prestabilito, dal giorno in cui l'eseguito deposito è noto al ricorrente, questi ha la facoltà di notificare motivi aggiunti desunti dagli atti e documenti depositati dalle altre parti e da lui non conosciuti prima della notificazione del ricorso e degli eventuali atti di integrazione.

Eguale facoltà spetta al ricorrente qualora, dopo la notificazione del ricorso e degli eventuali atti di integrazione, acquisisca, comunque, conoscenza di qualsiasi fatto preesistente, idoneo a rivelare vizi nell'atto impugnato. In tal caso il termine per la notificazione dei motivi aggiunti decorre dal momento di detta conoscenza.

ART. 98.

(Deposito di atti di integrazione del ricorso o di motivi aggiunti).

Gli atti di integrazione del ricorso e gli atti contenenti motivi aggiunti devono essere depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine di trenta giorni dalle rispettive ultime notificazioni.

ART. 99.

(Costituzione delle parti intime).

L'organo da cui proviene l'atto impugnato o le parti, alle quali il ricorso è stato notificato, possono depositare in segreteria il controricorso e documenti nei venti giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso stesso o dell'ultimo eventuale atto di integrazione di esso.

Detto organo, al momento della costituzione in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i

documenti in base ai quali il medesimo è stato emanato.

Le parti intime, escluse le autorità dello Stato, devono depositare unitamente al controricorso:

1) la procura speciale alla lite a favore dell'avvocato o del procuratore legale, che da solo abbia sottoscritto l'atto, sempre che tale procura non sia apposta in calce o a margine di esso;

2) quando si tratti di persone giuridiche, copia autentica della deliberazione di resistenza al ricorso, munita del provvedimento di controllo positivo, ove prescritto dalla legge.

La deliberazione di resistenza e il relativo atto di controllo possono essere depositati anche successivamente, fino alla udienza di discussione della causa.

È applicabile ai controricorrenti l'ultimo comma dell'articolo 87.

Il termine di cui al primo comma è aumentato di venti giorni se il controricorrente risiede fuori del territorio dello Stato.

ART. 100.

(Domande riconvenzionali).

Nel processo di accertamento, le parti intime possono formulare, a pena di decadenza entro il termine di cui all'articolo 99, primo comma, e con le modalità stabilite dai commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo, domande riconvenzionali che dipendano dal titolo dedotto in giudizio dal ricorrente o da quello fatto valere a sostegno di un'eccezione, purché le domande stesse rientrino nella sfera di competenza per materia del giudice adito.

ART. 101.

(Ricorso incidentale).

Nel termine di venti giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito del ricorso o dell'eventuale ultimo atto di

integrazione di esso, ciascuna delle parti intimiate può proporre un ricorso incidentale, che abbia i requisiti di cui all'articolo 87.

Il ricorso incidentale deve essere notificato alle altre parti, nei modi stabiliti per il ricorso principale, presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, se le parti stesse abbiano già provveduto a costituirsi in giudizio, oppure presso il loro domicilio reale in caso contrario.

Il termine previsto dal primo comma è aumentato di venti giorni per coloro che risiedono fuori del territorio dello Stato.

Il ricorso incidentale, con la prova delle eseguite notificazioni, deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione.

Nei successivi venti giorni gli interessati possono presentare memorie, istanze e documenti.

Il ricorso incidentale perde ogni efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e se è rinunciato.

È applicabile al ricorrente in via incidentale l'ultimo comma dell'articolo 87.

ART. 102.

(Termini e modalità relativi al ricorso principale e al ricorso incidentale).

I termini e i modi stabiliti dagli articoli 92, 95, 96, 97, 98, 100 e 101, per la notificazione o il deposito del ricorso principale, dei relativi atti di integrazione, degli atti contenenti motivi aggiunti, nonché del ricorso incidentale devono osservarsi a pena di decadenza.

ART. 103.

(Domande di intervento).

Chi ha un interesse personale nel giudizio promosso da altri può intervenire, formulando apposita istanza al collegio

con indicazione delle ragioni che la sostengono e delle conclusioni.

La domanda di intervento - sottoscritta dall'interveniente e da un avvocato o procuratore legale oppure solo da uno di detti professionisti, purché munito di procura speciale - deve essere notificata alle parti in causa nei modi e nei luoghi indicati dal secondo comma dell'articolo 101.

La domanda medesima deve essere, poi, depositata nella segreteria del giudice innanzi al quale pende il giudizio, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data dell'ultima notificazione.

Nei successivi venti giorni gli interessati possono presentare memorie e documenti.

È applicabile all'interveniente l'ultimo comma dell'articolo 87.

ART. 104.

(Notificazione per pubblici proclami).

Quando la notificazione del ricorso principale o incidentale nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio o per la impossibilità di individuarle tutte, il presidente dell'organo o il collegio possono autorizzare, su istanza della parte interessata, la notificazione per pubblici proclami.

Questa va eseguita nel termine assegnato a pena di decadenza, mediante pubblicazione di un riassunto del ricorso e delle sue conclusioni nella *Gazzetta ufficiale* nonché in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o locale indicati nel provvedimento di autorizzazione.

I precedenti commi si applicano anche alla notificazione della domanda di intervento.

ART. 105.

(Nullità).

Il ricorso, gli atti integrativi del ricorso, il ricorso incidentale, la domanda di

intervento e gli atti di motivi aggiunti sono nulli:

1) se manchi la sottoscrizione richiesta dall'articolo 87, numero 5;

2) se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

La notificazione degli atti di cui al comma precedente è nulla nei casi stabiliti dall'articolo 160 del codice di procedura civile.

La costituzione dell'interessato sana la nullità, salvo che sia effettuata all'espresso scopo di farla valere.

In quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme contenute negli articoli da 156 a 162 del codice di procedura civile.

ART. 106.

(Errore scusabile).

Il tribunale amministrativo regionale, in caso di errore scusabile, può:

a) ritenere tempestivi gli adempimenti processuali eseguiti dalle parti con violazione di termini perentori;

b) rimettere in termine il ricorrente per rinnovare, se necessario, la notificazione del ricorso.

ART. 107.

(Disciplina dei termini).

Nei giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato, al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana ed ai tribunali amministrativi regionali si osservano le norme sul computo e sulla proroga dei termini stabilite dagli articoli 152, 153, 154 e 155 del codice di procedura civile.

ART. 108.

(Abbreviazione e proroga dei termini).

Nei casi di urgenza il presidente dell'organo adito può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso, nonché per la presentazione ed il deposito del ricorso incidentale.

Per gravi motivi può anche prorogarli.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale ed a quello incidentale.

Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine è fatto in fine della domanda, e deve essere notificato all'amministrazione ed agli interessati.

ART. 109.

(Ministero dei difensori).

Salvo quanto disposto dall'articolo 113, nei giudizi amministrativi è obbligatorio il ministero del difensore secondo le norme stabilite dalla legge professionale.

L'ammissione al gratuito patrocinio è regolata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le memorie e le istanze presentate dalle parti nel corso del giudizio sono sottoscritte dai rispettivi difensori, muniti di procura speciale.

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Nei riguardi delle amministrazioni dello Stato, le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, che si è per esse costituito in giudizio.

ART. 110.

(Tasse di ricorso).

Il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione restano improcedibili, fino a quando non sia stata presentata dal ricorrente ricevuta del pagamento della tassa fissa, per ciascuno di essi, di lire 3.000.

La tassa è introitata dall'ufficio del registro competente.

La tassa di cui al primo comma non è dovuta per i ricorsi relativi alla materia del pubblico impiego e per quelli presentati da amministrazioni dello Stato.

ART. 111.

(Regime fiscale degli atti processuali).

Nel procedimento di primo grado sono applicabili agli atti di parte e ai documenti versati in giudizio le norme sull'imposta di bollo.

Per gli originali delle sentenze e di qualsiasi altro provvedimento o atto del giudice adito l'imposta di bollo deve essere corrisposta in modo virtuale mediante versamento all'ufficio del registro, a cura dell'interessato, della somma forfettaria di lire 7.000 per ogni ricorso principale e di lire 3.000 per ogni domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Le quietanze relative ai pagamenti sopra citati devono essere depositate in segreteria, rispettivamente, entro i termini stabiliti per il deposito del ricorso principale e della domanda di sospensione.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'obbligo del segretario di trasmettere, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio, gli atti e i do-

cumenti di causa - in originale o in copia autentica - al competente ufficio del registro per la regolarizzazione degli atti stessi e l'applicazione delle sanzioni.

Gli atti indicati nel presente articolo non sono soggetti ad imposta di registro.

ART. 112.

(Comunicazioni di segreteria).

In tutti i casi previsti dalla presente legge, le comunicazioni sono eseguite dalla segreteria a mezzo biglietto in carta libera.

Il biglietto è consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, oppure gli è rimesso per posta in piego raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo di un dipendente dell'organo giudiziario, designato dal presidente, che ne esegue la consegna al destinatario, contro ricevuta.

ART. 113.

*(Giudizi in materia
di operazioni elettorali).*

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 78, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore e di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

SEZIONE II

DELLE MISURE CAUTELARI

ART. 114.

(Misure cautelari).

La proposizione del ricorso non comporta la sospensione del provvedimento impugnato.

L'organo adito può tuttavia per gravi ragioni, su richiesta dell'interessato, disporre la sospensione del provvedimento, nonché tutte quelle misure che appaiano, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

ART. 115.

(*Procedimento*).

La richiesta di emanazione della pronuncia cautelare deve essere contenuta nel ricorso, ovvero in istanza successiva notificata e depositata nei modi del ricorso.

Immediatamente dopo il deposito dell'atto contenente la richiesta in segreteria, il presidente fissa la data di trattazione e dispone con ordinanza motivata, ove necessario, le misure cautelari assolutamente indifferibili. Della data di trattazione viene fatta comunicazione, a cura della segreteria, alle parti intimare ed alle altre già costituite in giudizio.

L'istante e le altre parti interessate possono presentare memorie fino a cinque giorni prima della trattazione.

Alla data fissata, il collegio decide mediante ordinanza motivata con procedimento in camera di consiglio, sentiti, ove ne facciano richiesta, i difensori delle parti.

Qualora sia necessaria l'acquisizione di prove, il collegio pronuncia ordinanza istruttoria, fissando la nuova data di trattazione e disponendo nel contempo le misure cautelari indifferibili.

Qualora debba essere effettuata l'integrazione del contraddittorio, il collegio provvede ai sensi degli articoli 94, secondo comma, e 104, fissando nuova data di trattazione e disponendo le misure cautelari indifferibili. Della nuova data di trattazione, l'interessato deve dare notizia alle parti nei cui confronti l'integrazione del contraddittorio è disposta.

ART. 116.

(Revocabilità e cessazione di efficacia dei provvedimenti cautelari).

I provvedimenti cautelari sono sempre revocabili ad istanza di parte. Si applica all'uopo il procedimento di cui all'articolo precedente.

Essi cessano, inoltre, di avere efficacia con la pronuncia della sentenza definitiva di primo grado.

Le misure cautelari d'urgenza disposte dal presidente ai sensi del secondo comma del precedente articolo, cessano di avere efficacia, qualora non siano confermate dal collegio in sede di prima trattazione della istanza in camera di consiglio.

ART. 117.

(Comunicazione dei provvedimenti cautelari).

Dei provvedimenti adottati dall'organo di giustizia adito sulle istanze cautelari viene data, a cura della segreteria, immediata comunicazione alla amministrazione nonché alle parti interessate. L'originale del provvedimento viene depositato entro dieci giorni in segreteria.

ART. 118.

(Esecuzione dei provvedimenti cautelari).

L'amministrazione è tenuta a dare immediata esecuzione ai provvedimenti cautelari emanati dall'organo di giustizia amministrativa.

Ove nel corso della esecuzione sorgano difficoltà, l'amministrazione o le parti interessate possono chiedere con ricorso al presidente dell'organo che siano impartite in via breve, con decreto, le opportune disposizioni.

SEZIONE III
DELL'ISTRUZIONE

ART. 119.

(Onere della prova e poteri del giudice).

È onere della parte che vi ha interesse produrre i mezzi di prova consistenti in documenti scritti, grafici, fotografici, fonografici, magnetofonici e simili dei quali abbia il possesso ovvero dei quali abbia facoltà di ottenere un esemplare o una riproduzione da pubbliche amministrazioni diverse da quella contro cui è promosso il giudizio, ovvero da pubblici ufficiali.

La pubblica amministrazione contro cui è promosso il giudizio è tenuta a produrre tutti gli atti del procedimento amministrativo relativo al provvedimento del quale si chiede l'annullamento, o la riforma, o l'emanazione, nonché il provvedimento stesso, se esistente.

L'inosservanza dei suddetti oneri e obblighi è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Il giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, dei quali riconosca l'ammissibilità e la rilevanza.

Il giudice può tuttavia disporre d'ufficio l'assunzione dei mezzi di prova che risultino necessari a motivo della contraddittorietà delle prove assunte, ovvero della loro lacunosità, sempre che questa non sia addebitabile all'inosservanza degli oneri incombenti alle parti private.

Nelle controversie in materia di operazioni elettorali, può sempre essere richiesto d'ufficio l'invio dei relativi verbali, delle schede contestate e di quant'altro possa occorrere al giudizio.

ART. 120.

(Competenza e forma dei provvedimenti istruttori).

I provvedimenti istruttori, fino alla discussione del ricorso, e dopo l'ordinanza collegiale istruttoria fino alla nuova discussione, sono di competenza del presiden-

te dell'organo giurisdizionale, o, se questo è costituito in sezioni, del presidente della sezione. Il presidente può assegnare ciascun ricorso ad un componente del collegio, delegandogli i suoi poteri istruttori.

Dopo la discussione del ricorso, i provvedimenti istruttori sono di competenza del collegio.

I provvedimenti istruttori hanno la forma dell'ordinanza brevemente motivata e sono comunicati integralmente, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alle parti costituite e all'amministrazione contro la quale è promosso il giudizio, anche se non costituita, nonché a chi deve eseguirli.

Le ordinanze istruttorie non pregiudicano alcun punto della controversia, sono revocabili e non sono impugnabili.

ART. 121.

(Efficacia delle ordinanze istruttorie).

L'inadempimento delle parti alle ordinanze istruttorie è valutato dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Tutte le pubbliche amministrazioni, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, anche se non sono parti del giudizio, sono tenuti ad eseguire le ordinanze istruttorie emesse nei loro confronti, nel termine fissato nell'ordinanza stessa. La mancata ottemperanza all'ordine istruttorio è valutata dal giudice in senso sfavorevole all'amministrazione intimata ma, ove necessario, il collegio può nominare con ordinanza, anche di ufficio, un commissario che provveda entro apposito termine ad acquisire presso l'amministrazione medesima i necessari mezzi di prova.

ART. 122.

(Contenuto delle ordinanze istruttorie).

Le ordinanze istruttorie possono disporre:

1) la produzione di documenti scritti, grafici, fotografici, fonografici, magnetofonici e simili;

2) la produzione di chiarimenti, informazioni, notizie, da parte delle pubbliche amministrazioni;

3) accertamenti, ispezioni, misurazioni e verificazioni su luoghi o su cose mobili e immobili;

4) la comparizione personale e il libero interrogatorio del ricorrente, dei controinteressati, del funzionario che ha emesso l'atto impugnato, ovvero del capo *pro tempore* dell'ufficio che ha emesso detto atto, ovvero del funzionario o del capo *pro tempore* dell'ufficio competente ad emettere l'atto di cui si chiede l'emana-zione;

5) l'assunzione di prove testimoniali, solo per i casi di giurisdizione esclusiva e di merito.

Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, l'ordinanza indica anche il soggetto che la deve eseguire, e i relativi termini. Nei casi di cui ai numeri 3, 4 e 5 l'ordinanza detta tutte le opportune disposizioni per la sua esecuzione. In ogni caso il giudice può imporre alla parte richiedente o alle parti in solido l'anticipazione delle spese occorrenti, anche mediante il versamento di un congruo deposito presso la segreteria o l'amministrazione.

Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente.

Se la parte cui spetta fare il deposito non l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, è in facoltà della parte contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di far prefiggere un termine, decorso il quale il giudice decide allo stato degli atti.

ART. 123.

(Modalità dell'assunzione dei mezzi di prova).

Alle attività istruttorie di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, provvede

e presiede direttamente il giudice che ha emesso l'ordinanza, ovvero un magistrato dello stesso organo giurisdizionale o della stessa sezione delegato dal presidente o dal collegio. Alle stesse assiste un segretario, designato dal presidente, che redige il processo verbale.

Per le attività di cui al numero 3 del precedente articolo il presidente, il collegio o il magistrato delegato possono farsi assistere o sostituire da uno o più funzionari dell'amministrazione, dotati delle opportune competenze tecniche, da un ufficio o anche da un tecnico non appartenente alla pubblica amministrazione.

Se il mezzo istruttorio deve essere assunto fuori dalla circoscrizione dell'organo adito, può essere all'uopo delegato il tribunale amministrativo del luogo.

Se il mezzo istruttorio deve essere assunto fuori dello Stato, si procede a norma della legge consolare.

Del giorno, dell'ora e del luogo di assunzione delle prove di cui ai commi precedenti, ove non ne sia stata fatta indicazione nell'ordinanza prevista dal comma terzo dell'articolo 120, deve essere data comunicazione alle parti costituite, a cura della segreteria, almeno cinque giorni liberi prima.

Per l'assunzione dei mezzi di prova si osservano, in quanto compatibili, le norme del processo civile ordinario.

ART. 124.

(Limiti all'ammissibilità della prova testimoniale).

Nei casi previsti al numero 5) dell'articolo 122, le parti private sono ammesse a provare con testimoni anche fatti in contrasto con il contenuto di atti dell'amministrazione, sempreché questi siano privi dell'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2699 del codice civile.

SEZIONE IV.

DELLA INTERRUZIONE DELLA SOSPENSIONE
E DELLA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

ART. 125.

(Interruzione del giudizio).

La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private costituite o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce la interruzione del processo. L'interruzione si verifica, qualora la parte sia costituita personalmente, dal momento dell'evento, ovvero, qualora essa sia costituita a mezzo di avvocato o procuratore, dal momento in cui questi dichiara l'evento in udienza o lo notifica alle altre parti costituite o, in mancanza di queste, ne dà notizia con atto scritto depositato in segreteria.

La morte, la radiazione o la sospensione del procuratore o dell'avvocato costituito produce l'interruzione del processo dal momento dell'evento.

Non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia alla stessa.

Se alcuno degli eventi previsti dai commi precedenti si verifica, o è notificato, o ne è data notizia dopo l'udienza di discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

L'interruzione è dichiarata con ordinanza del collegio. Della ordinanza è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

L'ordinanza di cui al comma precedente non può essere pronunciata, qualora antecedentemente alla sua emanazione si siano costituiti coloro ai quali spetta continuare il giudizio, ovvero la parte abbia provveduto a nominare un nuovo avvocato od un nuovo procuratore.

Nel periodo intercorrente fra il momento di interruzione del processo e quello di sua riassunzione, si applica la disposizione prevista dall'articolo 128, ultimo comma.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le parti costituite, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'evento interruttivo comunque acquisita.

ART. 126.

(Successione nel processo).

È privo di effetto sullo svolgimento del giudizio il trasferimento a titolo particolare del diritto patrimoniale controverso, ovvero del rapporto sostanziale che costituisce il presupposto del diritto od interesse dedotto in giudizio.

Il successore può intervenire od essere chiamato nel processo. In tal caso egli può chiedere l'estromissione del proprio dante causa.

ART. 127.

(Sospensione del giudizio).

Il giudizio è sospeso di diritto:

- 1) quando il collegio abbia ordinato la rimessione degli atti alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
- 2) nelle ipotesi previste dall'articolo 3 del codice di procedura penale;
- 3) in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Fuori delle ipotesi suindicate, il collegio può inoltre sospendere il giudizio:

- 1) quando sia stata proposta istanza per regolamento preventivo di giurisdizione da esso ritenuta non manifestamente infondata;
- 2) quando ritenga pregiudiziale o comunque rilevante ai fini del decidere la definizione di una questione oggetto di un diverso processo ovvero di un procedimento amministrativo contenzioso;

3) quando venga sollevata nel giudizio la questione, da esso ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, circa la falsità di un documento ovvero circa lo stato o la capacità di persone fisiche. In tal caso il collegio assegna un termine per l'instaurazione del relativo giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. La sospensione è revocata di diritto se la parte non abbia provveduto entro il termine assegnatole.

La sospensione è disposta con ordinanza motivata.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti costituite, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell'avvenuta conclusione del procedimento che ha dato luogo alla sospensione, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 128.

(Effetti della sospensione).

Durante la sospensione del giudizio non possono essere compiuti atti di procedura, salva in ogni caso l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari o istruttori di carattere urgente.

La sospensione interrompe i termini processuali in corso, che ricominciano a decorrere dalla data di riassunzione del giudizio effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 129.

(Rinuncia al ricorso).

In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso. La rinuncia produce gli effetti di cui al successivo articolo 130, quando è accettata, senza riserve o condizioni, dalla controparte costituita.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro

procuratori speciali, verbalmente all'udienza ovvero con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

ART. 130.

(Estinzione del processo).

Il processo si estingue:

1) quando non sia stata proposta tempestiva istanza di discussione del ricorso, in tutti i casi prescritti dal successivo articolo 132, comma primo e secondo;

2) quando il processo non sia stato riassunto nel termine di sei mesi prescritto dall'articolo 127, comma quarto;

3) quando il processo non sia stato riassunto nel termine di sessanta giorni prescritto dall'articolo 84, comma terzo;

4) nei casi di rinuncia regolarmente accettata.

L'estinzione opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Salvo il disposto dell'articolo 129, terzo comma, ciascuna delle parti sopporta le spese da essa sostenute.

L'estinzione del processo è dichiarata con sentenza.

ART. 131.

(Effetti della estinzione).

L'estinzione del processo non estingue l'azione, salvo il rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione per la proposizione di questa.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito e quelle che regolano i conflitti di competenza ai sensi dell'articolo 85.

Nel nuovo giudizio il collegio può trarre dalle prove raccolte nel processo estinto, princìpi di convincimento.

SEZIONE V

DELLA DECISIONE

ART. 132.

(Istanza di discussione del ricorso).

La discussione del ricorso deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, da presentare entro il termine di due anni dal deposito del ricorso.

Qualora la causa venga cancellata dal ruolo, l'istanza deve essere rinnovata entro il termine di due anni decorrente dalla conoscenza della cancellazione, ovvero, se siano stati disposti incompetenti istruttori, dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione dell'istruttoria.

L'istanza è ricevuta dal segretario del collegio, che ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta, e quindi presenta al presidente della sezione l'istanza stessa, con tutti gli atti della causa.

Il presidente della sezione, con proprio decreto, nomina il relatore e assegna il giorno dell'udienza, e può, su domanda di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente.

Il decreto di fissazione è comunicato, a cura della segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, alle parti costituite ed a coloro che hanno fatto atto d'intervento.

ART. 133.

(Riunione e separazione dei ricorsi).

Se alcuna delle parti o l'amministrazione chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, il collegio, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione.

Il presidente dell'organo può, anche quando non sia stata chiesta la riunione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinché il collegio possa giudicare della loro connes-

sione e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione.

Il collegio può altresì disporre la separazione di ricorsi già riuniti, quando la continuazione della loro riunione ritardi o renda più gravoso il processo.

ART. 134.

(Astensione e ricusazione).

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici o alla loro astensione secondo il codice di procedura civile, sono applicabili anche ai giudici amministrativi. Per le stesse cause può inoltre essere sollevata ricusazione nei riguardi del funzionario o del tecnico designato per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 156, comma secondo.

Nei confronti dei giudici, la ricusazione si propone mediante ricorso sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, almeno due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei magistrati che sono chiamati a decidere la causa, e prima dell'inizio della discussione in caso contrario. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova.

Nei confronti del funzionario o del tecnico designato per l'istruttoria, la ricusazione deve farsi entro tre giorni da quello in cui la parte ha avuto conoscenza del provvedimento di designazione. In caso d'urgenza il presidente può provvedere alla surrogazione con altro soggetto.

Il segretario dà immediata comunicazione della domanda al ricusato, il quale, in fine di essa, deve dare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Il collegio decide sulla domanda in camera di consiglio.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata con la stessa decisione ad una pena pecuniaria non superiore a lire centomila.

Se la domanda è accolta, il collegio stabilisce quali degli atti anteriori debbano essere rinnovati.

ART. 135.

(Procedimento in camera di consiglio).

Si segue il procedimento in camera di consiglio:

1) per i ricorsi per i quali si debba soltanto dare atto dell'intervenuta estinzione;

2) per i ricorsi per i quali le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

3) per i ricorsi contro le decisioni dell'amministrazione regionale sulle controversie circa la competenza passiva in materia di spese di spedalità nonché nelle controversie relative alle spese per gli alienati;

4) per i ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo;

5) per i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato della autorità giudiziaria ordinaria.

Se una delle parti ne faccia richiesta, il presidente ordina che il ricorso sia trattato in pubblica udienza.

Salvo i casi previsti ai numeri 2) e 3), la trattazione in camera di consiglio è disposta dal presidente dell'organo d'ufficio. Del relativo giorno è data comunicazione alle parti a cura della segreteria.

ART. 136.

(Discussione del ricorso).

Il decreto di fissazione dell'udienza è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima della udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono depositare documenti fino a trenta giorni prima del giorno

fissato per l'udienza e memorie fino a dieci giorni prima. Il presidente del collegio può, tuttavia, previo accordo tra le parti, consentire il deposito tardivo.

Nel giorno stabilito per la discussione il relatore riferisce sui fatti rilevanti per la decisione, i motivi del ricorso e le difese delle parti costituite. I difensori sono quindi ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

Il presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso. Egli esercita i poteri di polizia per l'ordinato svolgimento dell'udienza, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura civile.

Il ricorso è assegnato in decisione anche se non intervengano le parti.

L'udienza in cui si discute la causa è pubblica. Ad essa si applica quanto previsto dall'articolo 129 del codice di procedura civile. Per gravi ragioni di ordine pubblico il presidente può chiedere l'intervento della forza pubblica.

ART. 137.

(Deliberazione).

La decisione è deliberata dopo l'udienza, in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina, e così continuando sino al presidente.

La decisione è presa a maggioranza di voti.

La scelta dell'estensore è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

La decisione del ricorso può essere differita ad una data successiva.

La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dai magistrati indicati nel comma primo, numero 5), dell'articolo successivo.

ART. 138.

(Decisione del ricorso).

Il collegio:

1) se ritiene che il ricorso appartenga alla cognizione di altro giudice, dichiara il proprio difetto di giurisdizione;

2) nei casi previsti dall'articolo 84, commi primo e secondo, dichiara il proprio difetto di competenza;

3) se il ricorso sia stato proposto tardivamente ne dichiara l'irricevibilità, salva la facoltà di dichiararlo sanato ove la sua tardività non sia imputabile al ricorrente;

4) se manchi un presupposto di ammissibilità del ricorso dichiara l'inammissibilità, salva la facoltà di concedere, ove l'inammissibilità non sia imputabile al ricorrente, un congruo termine perentorio per il perfezionamento del rapporto processuale;

5) se l'amministrazione annulli, revochi o riformi l'atto impugnato in modo conforme all'interesse dedotto in giudizio, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

6) se il ricorso è infondato lo respinge;

7) se il ricorso è fondato su motivi di legittimità l'accoglie, annullando, ove esista, il provvedimento impugnato ed altresì, se il vizio è di competenza, rimettendo la questione all'autorità competente, ovvero, se il vizio è di altra natura, condannando l'amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti con l'indicazione dei principi di diritto ed i criteri che dovranno essere osservati, fatte salve le valutazioni di merito e riservate all'amministrazione, ovvero, infine, dichiarando i principi di diritto ed i criteri da osservarsi nei successivi comportamenti;

8) se il ricorso è fondato su motivi di merito può altresì revocare, riformare o sostituire il provvedimento impugnato.

Le questioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono rilevabili d'ufficio.

Il collegio, quando accoglie un ricorso diretto alla tutela di diritti soggettivi, li dichiara e precisa i correlativi obblighi dell'amministrazione. Può inoltre condannare quest'ultima al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.

In materia di pubblico impiego il collegio, quando accoglie il ricorso pronunciando sentenza di condanna al pagamento di danaro per credito di lavoro, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggiore danno eventualmente subito dall'impiegato per la diminuzione di valore del suo credito.

In ogni caso il collegio provvede sulle spese ed onorari di giudizio, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile e li liquida nella stessa sentenza.

Se nel corso del giudizio l'amministrazione emani un nuovo provvedimento per regolare il rapporto sostanziale oggetto della controversia, senza soddisfare l'interesse dei ricorrenti, su istanza di questi anche verbalmente dedotta nell'udienza di discussione, la sentenza pronunzia circa gli effetti del nuovo provvedimento sul rapporto controverso, annullandolo ove esso riproduca gli stessi vizi che formarono oggetto di censura nel ricorso introduttivo, oppure per nuovi vizi dedotti eventualmente con atto di motivi aggiunti.

ART. 139.

(Contenuto della sentenza).

La sentenza è pronunciata in nome del Popolo italiano, e reca l'intestazione « Repubblica Italiana ».

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del collegio che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) la concisa esposizione dei motivi di ricorso e delle difese, dello svolgimen-

to del processo e dei motivi della decisione;

4) il dispositivo e, in caso di accoglimento, l'ordine di esecuzione rivolto all'autorità amministrativa;

5) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

Se alcuno dei magistrati di cui sopra non può sottoscrivere per impedimento, la sentenza ne deve contenere in calce la menzione.

ART. 140.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza).

La sentenza è pubblicata mediante deposito della segreteria del collegio che l'ha pronunciata. Il segretario prende nota del deposito in apposito registro, e dà atto del deposito stesso in calce alla sentenza, apponendovi la data e la firma.

Il segretario, entro cinque giorni dalla pubblicazione, comunica mediante biglietto alle parti costituite il dispositivo della sentenza.

Tutti gli interessati possono consultare il registro suddetto e, a loro spese, chiedere estratti di questo nonché copie delle sentenze.

ART. 141.

(Notificazione delle sentenze).

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, nel luogo indicato nell'articolo 109, commi quarto e quinto, ovvero, se il destinatario della stessa non si sia costituito in giudizio, a lui personalmente.

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti dall'articolo 125, primo comma, la notificazione può essere effettuata nei confronti di coloro ai quali spetta continuare il giudizio. In caso di morte della parte originaria,

la notificazione può essere eseguita collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.

Se si è avverato uno dei casi previsti dall'articolo 125, secondo comma, la notificazione si fa alla parte personalmente.

ART. 142.

(Pubblicità delle sentenze relative ad atti generali).

Qualora la sentenza di primo o di secondo grado abbia pronunciato l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, della sentenza stessa deve essere data, a cura dell'amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

ART. 143.

(Esecutività delle sentenze).

Le sentenze dei giudici amministrativi di primo grado sono esecutive.

Delle somme di cui dispongono la condanna, esse costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. La segreteria cura la spedizione delle stesse in forma esecutiva, osservato il disposto degli articoli 475 e 476 del codice di procedura civile.

ART. 144.

(Correzione delle sentenze).

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso organo che le ha pronunciate, qualora vi siano incorsi omissioni o errori materiali o di calcolo.

Sul consenso delle parti, la correzione è disposta con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

In caso di dissenso delle parti, la correzione è disposta con sentenza, seguito il rito ordinario.

Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione dell'ordinanza o della sentenza che le ha disposte.

CAPO III

DELLE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I

DELL'APPELLO.

ART. 145.

(Pronunce appellabili).

Contro le sentenze e le ordinanze cautelari d'urgenza dei giudici amministrativi di primo grado è ammesso appello, secondo le regole di competenza stabilite dall'articolo 83.

ART. 146.

(Termini per la proposizione dell'appello).

Il termine per proporre appello contro le sentenze è di sessanta giorni dalla notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 141.

Il termine per proporre appello contro le sentenze in materia elettorale è di venti giorni dalla notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 141, per coloro nei cui confronti questa è obbligatoria; per gli altri cittadini elettori il termine è di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune effettuata ai sensi dell'articolo 83-*undecies*, comma sesto, del

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Indipendentemente dalla notificazione e dalla pubblicazione di cui alle disposizioni richiamate nei commi precedenti, l'appello non può più essere proposto dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 140, comma primo.

Il termine per proporre appello contro le ordinanze cautelari d'urgenza è di 15 giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 117.

Indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma precedente, l'appello contro le ordinanze cautelari d'urgenza non può più essere proposto, decorsi trenta giorni dal loro deposito in segreteria ai sensi dell'articolo sopra citato.

ART. 147.

(Interruzione e proroga dei termini per l'appello).

Se durante la decorrenza del termine di cui al primo comma ed alla prima parte del secondo comma dell'articolo precedente si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 125, il termine stesso è interrotto ed il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata. Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 125, il termine di cui al terzo comma del precedente articolo è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.

Se nel corso della decorrenza del termine di cui al quarto comma dell'articolo precedente si verifica alcuno degli eventi previsti dall'articolo 125, il termine stesso è interrotto ed il nuovo decorre dal giorno successivo all'evento.

ART. 148.

(Riserva facoltativa d'appello contro le sentenze parziali).

L'appello contro le sentenze parziali può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare, mediante atto notificato a tutte le parti costituite, ovvero, mancando alcuna di queste, mediante atto depositato, entro lo stesso termine, in segreteria.

Quando sia stata fatta la riserva di cui al comma precedente, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza parziale successiva.

La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

ART. 149.

(Legittimazione all'appello principale o incidentale).

L'appello principale o incidentale può essere proposto da chi sia rimasto totalmente o parzialmente soccombente nel giudizio di primo grado.

È esclusa la soccombenza del ricorrente in primo grado, soltanto qualora l'accoglimento del ricorso sia stato pronunciato in conformità di tutti i motivi e le domande dedotte, salva la valutazione del suo interesse all'appello.

L'appello può essere proposto, al fine di far valere il vizio di irregolare costituzione del contraddittorio, anche da colui il quale, avendo veste di parte necessaria, non sia stato intimato o non sia intervenuto nel giudizio di primo grado.

L'appello non può essere proposto da chi sia titolare di un interesse dipendente

da quello delle parti necessarie del giudizio, tranne per la parte della sentenza che a lui personalmente si riferisca.

ART. 150.

(*Acquiescenza*).

L'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti spontanei incompatibili con la volontà di gravarsi contro la pronuncia di primo grado, comporta l'inammissibilità dell'appello. Qualora, però, la pronuncia sia impugnata da altra parte, colui il quale ha fatto acquiescenza può proporre appello incidentale condizionato.

L'appello parziale importa acquiescenza alle parti della pronuncia non impugate.

ART. 151.

(*Forma dell'appello*).

Il ricorso in appello deve contenere:

1) l'indicazione del giudice dinnanzi al quale è proposto;

2) l'indicazione del nome e cognome, della residenza dichiarata o del domicilio eletto dell'appellante; se appellante è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la indicazione della sentenza o dell'ordinanza cautelare d'urgenza che si impugna;

4) la esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici su cui l'appello si fonda, con l'indicazione delle disposizioni e dei principi di diritto che si ritengono violati, e le conclusioni;

5) la sottoscrizione delle parti e dell'avvocato ammesso al gratuito patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero del solo avvocato qualora questi sia

munito di mandato speciale. In tal caso nel ricorso deve essere indicata anche la data del rilascio del mandato, salvo che quest'ultimo non sia contenuto nello stesso ricorso in appello.

ART. 152.

(Nullità del ricorso in appello).

Il ricorso in appello è nullo:

1) se manchi la sottoscrizione di cui al numero 5) del precedente articolo;

2) se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

ART. 153.

(Notificazione dell'appello).

Il ricorso in appello deve essere notificato, nei termini stabiliti dagli articoli 146 e 147, ad almeno una delle parti del giudizio di primo grado.

Se l'appello non è stato notificato a tutti coloro ai quali la sentenza o la parte di sentenza impugnata indivisibilmente si riferisce, il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine perentorio entro il quale essa deve venire eseguita.

Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il collegio può autorizzarne l'effettuazione per pubblici proclami, ai sensi del precedente articolo 104.

L'appello è dichiarato improcedibile, se nessuna delle parti provvede alla integrazione nel termine fissato.

ART. 154.

(Luogo di notificazione dell'appello).

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua resi-

denza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'appello deve essere notificato nel luogo indicato.

Negli altri casi, nei confronti delle parti già costituite nel giudizio di primo grado, l'appello si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Qualora un unico procuratore si sia costituito in rappresentanza di più parti, è sufficiente la notificazione di una sola copia dell'atto di appello, ma l'appellante può nello stesso dichiarare di voler escludere dalla impugnativa taluna delle parti rappresentate dal procuratore.

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, l'appello si notifica alla parte personalmente.

Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, la notificazione dell'appello si effettua presso l'ufficio dell'Avvocatura che si è costituito nel giudizio di primo grado.

ART. 155.

(Sanatoria delle nullità).

La comparizione della parte intimata comporta sanatoria delle nullità del ricorso d'appello o della sua notificazione, salvo che sia effettuata espressamente al fine di far valere la nullità.

ART. 156.

(Deposito del ricorso in appello).

L'originale del ricorso in appello con la prova delle eseguite notificazioni deve essere depositato, unitamente agli atti ed ai documenti giustificativi, presso la segreteria del giudice dell'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'ultima notifica.

Con l'originale del ricorso in appello e comunque non oltre i trenta giorni antecedenti alla udienza di discussione, lo appellante è altresì tenuto a depositare copia autentica della sentenza impugnata.

Dopo eseguito il deposito del ricorso, la segreteria del giudice dell'appello richiede d'ufficio alla segreteria del giudice di primo grado il fascicolo del giudizio.

ART. 157.

(Appello incidentale).

Le parti, nei cui riguardi è stato proposto l'appello e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'articolo 153, comma secondo, qualora intendano far valere autonomi motivi di impugnazione contro la sentenza di primo grado, debbono proporre appello incidentale.

Non è richiesto appello incidentale per la proposizione di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato o che abbia dichiarato assorbite. Esse tuttavia debbono essere dedotte, a pena di inammissibilità, con il controricorso.

Non è richiesto appello incidentale e la relativa deduzione può essere effettuata in ogni tempo, per la proposizione delle questioni di difetto di giurisdizione e di irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, anche se sulle stesse la sentenza impugnata si sia espressamente pronunciata.

ART. 158.

(Termini e luogo di notificazione dell'appello incidentale).

L'appello incidentale deve essere notificato ad almeno una delle parti necessarie del giudizio entro sessanta giorni dalla ricevuta notificazione dell'appello principale, e depositato nella segreteria del giudice dell'appello, unitamente agli atti ed ai documenti giustificativi, nel termine perentorio di venti giorni dalla data dell'ultima notificazione.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 151, 152, 153, 154 e 155.

ART. 159.

*(Improcedibilità
dell'appello incidentale tardivo).*

È improcedibile l'appello incidentale prodotto oltre i termini stabiliti per la proposizione dell'appello principale, qualora quest'ultimo venga dichiarato irricevibile perché notificato tardivamente.

ART. 160.

(Intervento nel giudizio di appello).

Possono intervenire in appello, al fine di rilevare l'errata costituzione del contraddittorio, coloro i quali, avendo veste di parti necessarie, non siano stati intimati o non siano intervenuti nel giudizio di primo grado.

Possono inoltre intervenire in appello coloro i quali sono titolari di un interesse dipendente da quello delle parti necessarie del giudizio.

ART. 161.

*(Forma e termini dell'intervento
in appello).*

L'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo precedente si propone mediante atto, recante la sottoscrizione prevista dall'articolo 103, comma secondo, notificato ad almeno una delle parti necessarie del giudizio e depositato in originale con la prova delle eseguite notificazioni, presso la segreteria del giudice dell'appello entro i venti giorni successivi alla data dell'ultima notificazione. Ove necessario, alla integrazione del contraddittorio si provvede ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 153.

L'intervento dei soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente si propone mediante atto, sottoscritto secondo le modalità sopra richiamate notificato a tutte le parti del giudizio e depositato, in originale con la prova delle ese-

guite notificazioni, presso la segreteria del giudice dell'appello entro i venti giorni successivi alla prima notificazione.

L'intervento dei soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo è inammissibile, qualora il deposito dell'atto in segreteria avvenga a meno di trenta giorni dalla udienza di discussione. Esso può, però, essere nuovamente proposto ove sia successivamente fissata nuova udienza di discussione.

ART. 162.

(Motivi, domande ed eccezioni nuove in appello).

Nel giudizio di appello non possono dedursi nuove ragioni di illegittimità degli atti impugnati in primo grado né domande nuove e, se dedotte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.

Nuove ragioni di illegittimità degli atti impugnati in primo grado e domande nuove possono, però, proporsi, qualora si fondino su documenti conosciuti per la prima volta dall'interessato nel corso del giudizio d'appello.

Qualora si controverta in materia di diritti, possono altresì domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Il giudice può procedere anche d'ufficio alla rivalutazione dei crediti di cui all'articolo 138, comma quarto.

Le parti possono inoltre proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere nuovi mezzi di prova, ma delle novità delle deduzioni deve tenersi conto all'atto della pronuncia sulle spese, se la stessa avrebbe potuto essere effettuata in primo grado.

ART. 163.

(Decadenza delle domande e delle eccezioni non riproposte).

I motivi, le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate nella sentenza di primo grado si intendono rinun-

ciate, qualora non siano espressamente riproposte in appello nelle forme di cui alle disposizioni precedenti.

ART. 164.

(Composizione del collegio giudicante).

Ove trattisi di appello proposto contro sentenza della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, si osserva il disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nei giudizi d'appello per i quali è competente il Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, qualora in primo grado sia stato impugnato atto della Regione o la controversia abbia riguardato rapporto facente capo alla Regione, del collegio deve far parte uno dei magistrati nominati ai sensi dell'articolo 2, comma terzo, lettera *b*), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e successive modificazioni.

ART. 165.

(Poteri istruttori e decisori del giudice d'appello).

Il giudice d'appello ha gli identici poteri istruttori e decisori del giudice di primo grado.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dell'adunanza plenaria esercitano i poteri istruttori conferiti ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali dalla precedente sezione terza del presente titolo.

ART. 166.

(Misure cautelari).

Il ricorso in appello non ha effetto sospensivo.

Il giudice dell'appello, su istanza della parte interessata, può tuttavia, ove ricorrano gravi ragioni, disporre la sospensione della sentenza e degli atti impugnati in primo grado, nonché le misure cautelari di cui all'articolo 114, comma secondo.

Il relativo procedimento è regolato dalle disposizioni previste dall'articolo 115.

ART. 167.

*(Procedimento sugli appelli
contro le ordinanze cautelari d'urgenza).*

Nei procedimenti d'appello contro le ordinanze cautelari d'urgenza, i termini per il deposito del ricorso e del controricorso, e quelli per la notificazione ed il deposito dell'appello incidentale sono ridotti alla metà.

Immediatamente dopo il deposito del ricorso in segreteria, il presidente fissa la data di trattazione e dispone con ordinanza motivata, ove necessario, le misure cautelari assolutamente indifferibili. Della data di trattazione viene fatta comunicazione, a cura della segreteria, alle parti intimiate ed alle altre già costituite nel giudizio d'appello.

L'appellante e le altre parti interessate possono presentare memorie fino a cinque giorni prima della trattazione.

Alla data fissata, il collegio decide mediante ordinanza motivata con procedimento in camera di consiglio, sentiti, ove ne facciano richiesta, i difensori delle parti.

Qualora sia necessaria l'acquisizione di prove, il collegio pronuncia ordinanza istruttoria, fissando la nuova data di trattazione e disponendo nel contempo le misure cautelari indifferibili.

Qualora debba essere effettuata l'integrazione del contraddittorio, il collegio provvede ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 104, fissando la nuova data di trattazione e disponendo le misure cautelari indifferibili. Della nuova data di trattazione, l'interessato deve dare notizia alle parti nei cui confronti l'integrazione del contraddittorio è disposta.

ART. 168.

*(Revocabilità e cessazione di efficacia
dei provvedimenti cautelari).*

I provvedimenti cautelari emanati ai sensi dei due articoli precedenti sono sempre revocabili ad istanza di parte. Si segue all'uopo lo stesso procedimento dagli articoli medesimi stabilito.

I provvedimenti cautelari emanati ai sensi dell'articolo 166, cessano, inoltre, di avere efficacia con la pronuncia della sentenza definitiva d'appello.

I provvedimenti cautelari emanati ai sensi dell'articolo 167, cessano di avere efficacia con la pronuncia definitiva di primo grado.

Le misure cautelari d'urgenza disposte dal presidente cessano di avere efficacia, qualora non siano confermate dal collegio in sede di prima trattazione della istanza in camera di consiglio.

ART. 169.

*(Comunicazione ed esecuzione
dei provvedimenti cautelari).*

Ai provvedimenti cautelari previsti dagli articoli precedenti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 117 e 118.

ART. 170.

(Questioni di falso).

Se nel giudizio d'appello è proposta querela di falso, il collegio, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono proporre querela di falso dinanzi all'autorità competente.

La proposizione della querela di falso non sospende i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 166 e 167.

ART. 171.

(Riunione delle impugnazioni).

Tutte le impugnazioni in appello proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite anche d'ufficio, in un solo processo.

Il collegio può inoltre disporre la riunione delle impugnazioni in appello proposte contro più sentenze, allorché ricorrano ragioni di connessione. Si applicano a tal fine le disposizioni di cui all'articolo 133, comma primo.

ART. 172.

(Pronuncia d'appello).

Il collegio deve pronunciarsi nei limiti dei motivi, delle domande e delle eccezioni sollevate espressamente dalle parti, salve le questioni relative alla regolare costituzione ed al regolare svolgimento del giudizio d'appello.

Esso può, però, rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione e l'incompleta costituzione del contraddittorio di primo grado, anche se la sentenza si sia sugli stessi espressamente pronunciata.

ART. 173.

(Annullamento senza rinvio).

Il giudice d'appello, se riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza per materia del giudice di primo grado o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio svoltosi dinanzi a quest'ultimo o la esistenza di cause impeditive o estintive dello stesso, annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile, il giudice d'appello può rimettere in termini il ricorrente per riproporre l'impugnazione.

ART. 174.

(Annullamento con rinvio).

Il giudice d'appello rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio, qualora annulli la sentenza impugnata per una delle seguenti ragioni:

1) erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione o di incompetenza;

2) incompleta o irregolare costituzione del contraddittorio, ivi compresa la errata estromissione dal giudizio di una delle parti; se però, in conseguenza di tali vizi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, il giudice provvede ai sensi dell'articolo precedente;

3) illegittima costituzione del collegio e nullità della sentenza di primo grado;

4) erronea dichiarazione di estinzione del giudizio.

La riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di appello o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza medesima.

Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione, il termine di cui al comma precedente è interrotto ed il nuovo comincia a decorrere dalla data di comunicazione della pronuncia che respinge il ricorso.

ART. 175.

(Pronuncia nel merito).

Qualora non si verifichi alcuno dei casi previsti dai precedenti articoli 173 e 174, il giudice decide sulla controversia.

Si applicano al riguardo le disposizioni previste dall'articolo 138.

La riforma o l'annullamento parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza impugnata dipendenti dalla parte annullata o riformata.

Sono soggette a sola correzione della motivazione le sentenze erroneamente motivate, quando il dispositivo sia conforme a diritto.

La dichiarazione di estinzione del giudizio d'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

ART. 176.

(Rimessione all'adunanza plenaria).

Quando la competenza a pronunciare sull'appello spetta alle sezioni del Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, il collegio, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio, può rimettere il ricorso all'adunanza plenaria.

L'adunanza plenaria, quando è chiamata a pronunciarsi per effetto della rimessione di cui al comma precedente, decide anche in tutte le altre questioni della controversia.

ART. 177.

(Composizione dell'adunanza plenaria).

Qualora trattisi di appello proposto contro sentenza della sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, del collegio deve far parte il consigliere nominato ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Qualora trattisi di appello rimesso all'adunanza plenaria dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, del collegio debbono far parte, in aggiunta agli ordinari membri di cui al pri-

mo comma, anche due magistrati del Consiglio predetto.

Le sentenze dell'adunanza plenaria sono pubblicate dalla sezione del Consiglio di Stato che ha ad essa rimesso la controversia, ovvero dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana qualora esso a ciò abbia provveduto, nella prima udienza successiva al giorno in cui furono sottoscritte.

ART. 178.

(Esecutività ed effetti delle sentenze).

Le sentenze del giudice d'appello sono esecutive.

Esse, ove dispongano l'annullamento o la riforma della pronuncia impugnata, estendono i loro effetti ai provvedimenti ed agli atti emanati in esecuzione della pronuncia annullata o riformata.

ART. 179.

(Inammissibilità o improcedibilità dell'appello).

L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

ART. 180.

(Rinvio alle norme relative al procedimento di primo grado).

Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente capo, al procedimento d'appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il procedimento di primo grado.

Per le controversie in materia elettorale, tutti i termini previsti dal presente capo, nonché dalle disposizioni richiamate dal comma precedente sono ridotti alla metà, e la udienza di discussione è fissata d'ufficio in via d'urgenza.

CAPO II
DEL RICORSO PER CASSAZIONE

ART. 181.

*(Casi e procedimento
del ricorso per cassazione).*

Contro le sentenze dei giudici d'appello, è ammesso ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

Al relativo procedimento si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Ove necessario, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata dalla corte nella forma di cui all'articolo 104.

CAPO III
DELLA REVOCAZIONE

ART. 182.

(Revocazione delle sentenze d'appello).

Le sentenze dei giudici d'appello possono essere impugnate per revocazione nei seguenti casi:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando

è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

ART. 183.

(Revocazione delle sentenze di primo grado).

Le sentenze di primo grado per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6) siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

ART. 184.

(Revocazione della parte necessaria rimasta estranea al giudizio).

La revocazione delle sentenze di primo grado e di appello può essere richiesta per l'irregolare costituzione del contraddittorio dalla parte necessaria che sia rimasta estranea al giudizio di primo grado o al giudizio di appello o ad entrambi, per non essere stata intimata e per non esservi intervenuta.

La revocazione può inoltre per la medesima ragione, essere richiesta dalla parte necessaria la quale a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione, dimostri di non aver avuto conoscenza del processo.

ART. 185.

(Termine per la proposizione del ricorso in revocazione).

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 182 ed in quello previsto dall'articolo 184, il termine per la proposizione del ricorso in revocazione è di sessanta giorni e decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 o la parte ha avuto conoscenza della sentenza impugnata.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 182, il termine per la proposizione del ricorso è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Indipendentemente da questa, il ricorso non può più essere proposto dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Al decorso dei termini di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 147.

ART. 186.

(Proposizione del ricorso per revocazione).

Il ricorso per revocazione deve essere diretto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 182, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti o, nel caso previsto dall'articolo 184, della conoscenza della sentenza.

Il ricorso deve essere notificato ad almeno una delle parti necessarie del giudizio nel luogo indicato dall'articolo 154; ma se è trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, esso si notifica personalmente.

Il ricorso deve essere depositato, in originale con la prova delle eseguite notificazioni e con i documenti giustificativi, presso la segreteria del giudice adito nel termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione. Nello stesso termine e, comunque, non oltre trenta giorni prima della udienza di discussione, il ricorrente deve depositare copia autentica della sentenza impugnata.

La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

ART. 187.

(Deposito per soccombenza).

Il giudizio di revocazione non è procedibile, finché il ricorrente non provi con quietanza del ricevitore di aver eseguito il deposito di lire 6.000.

Tale disposizione non si applica ove il ricorso sia stato proposto dall'amministrazione.

ART. 188.

(Procedimento e decisione nel giudizio di revocazione).

Al giudizio di revocazione si applicano le norme stabilite per il procedimento dinanzi al giudice adito, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

Il giudice, se dichiara irricevibile o inammissibile e improcedibile la domanda o se la rigetta per infondatezza, condanna il ricorrente alla perdita del deposito.

La sentenza che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano prima della sentenza revocata.

Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.

ART. 189.

*(Impugnazione
della sentenza di revocazione).*

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

CAPO IV

DELL'ATTUAZIONE DEI GIUDICATI

ART. 190.

(Obblighi dell'amministrazione).

L'amministrazione pubblica, nei cui confronti è emessa una sentenza dei giudici ordinari o amministrativi, passata in giudicato o altrimenti esecutiva, è tenuta a darle esecuzione annullando i propri provvedimenti dichiarati illegittimi; rimuovendo, mediante gli opportuni atti anche materiali di esecuzione, gli effetti dei provvedimenti annullati dalla sentenza o in adempimento di essa; ed emanando, in conformità alle statuizioni della sentenza, tutti i provvedimenti che sia stata dichiarata tenuta ad emanare o che risultino necessari per sostituire gli atti annullati.

I provvedimenti amministrativi emanati in esecuzione della sentenza o in sostituzione degli atti annullati debbono essere rapportati alla situazione di fatto o di diritto esistente al momento in cui furono emanati gli atti annullati o al momento in cui avrebbero dovuto essere emanati gli atti illegittimamente omessi. Quando non sia possibile provvedere nei sensi predetti, il giudice dell'esecuzione determina in favore dell'interessato, secondo criteri equitativi, un giusto indennizzo per il pregiudizio subito.

ART. 191.

(Ricorso al giudice amministrativo).

Chi ha titolo ad ottenere i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo precedente, può, in caso di mancato o incompleto adempimento da parte dell'amministrazione, ricorrere al giudice amministrativo per ottenere i provvedimenti esecutivi di sua competenza.

Il ricorso non è proponibile se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla notificazione di una formale diffida all'autorità che deve provvedere all'adempimento.

ART. 192.

(Competenza).

I provvedimenti esecutivi di una sentenza della giurisdizione amministrativa sono di competenza del giudice che ha emesso la sentenza stessa.

Nel caso che vi sia stato giudizio d'appello, la competenza è del giudice d'appello, tranne che l'appello sia stato dichiarato irricevibile, inammissibile, improcedibile o il giudizio estinto.

La competenza a provvedere per l'esecuzione di una sentenza di ogni altra giurisdizione si determina secondo le regole generali del giudizio amministrativo.

ART. 193.

(Forma del ricorso).

Il ricorso per ottenere l'esecuzione delle sentenze è diretto all'autorità giurisdizionale competente ed è depositato presso la stessa insieme a copia della sentenza da eseguire, all'atto di diffida e ad ogni altro documento utile.

Depositato il ricorso, la segreteria lo comunica all'amministrazione e alle altre parti costituite nel pregresso giudizio, inviando a ciascuno una copia fornita dal ricorrente ed eseguita a sue spese. Contemporaneamente la segreteria comunica agli stessi soggetti, e al ricorrente, il de-

creto con cui viene fissata la trattazione in camera di consiglio.

Tra la comunicazione e la trattazione del ricorso debbono trascorrere almeno trenta giorni.

ART. 194.

(Procedimento).

Sino a cinque giorni prima della trattazione del ricorso in camera di consiglio, le parti possono produrre documenti e depositare memorie.

Entro lo stesso termine chi ha un interesse giuridicamente rilevante può intervenire nel giudizio depositando un atto di intervento e i relativi documenti.

I difensori delle parti possono chiedere, anche verbalmente, di essere sentiti in camera di consiglio.

ART. 195.

(Provvedimenti del giudice).

Se il collegio ritiene che il ricorso sia sufficientemente istruito, pronuncia una sentenza che tiene luogo dei provvedimenti che l'amministrazione avrebbe dovuto emanare e detta le modalità e i termini dei successivi adempimenti.

Con la sentenza il giudice può anche nominare uno o più commissari speciali per l'emanazione dei provvedimenti sostitutivi e per gli ulteriori adempimenti; può inoltre procedere, se ne sia il caso, alla denuncia alla Procura generale presso la Corte dei conti per l'eventuale giudizio di responsabilità a carico dei funzionari inadempienti.

Se il collegio ritiene necessari atti di istruzione, o l'integrazione del contraddittorio, o la rinnovazione di comunicazioni o notificazioni, ovvero l'acquisizione di pareri di organi consultivi, emette una ordinanza con le opportune disposizioni.

All'istruttoria si provvede a norma degli articoli 119 e seguenti; quindi il presidente fissa nuovamente la data della trattazione in camera di consiglio.

ART. 196.

*(Reclami contro gli atti
del commissario speciale).*

Contro gli atti del commissario speciale è ammesso reclamo allo stesso giudice che ne ha proceduto alla nomina.

Eseguito il deposito del reclamo, il presidente fissa la data di trattazione dello stesso in camera di consiglio e dispone le misure cautelari assolutamente indifferibili. Della data di trattazione è data comunicazione alle parti, a cura della segreteria, almeno cinque giorni prima.

I difensori fino al giorno di trattazione possono presentare memorie e documenti e chiedere, anche verbalmente, di essere sentiti in camera di consiglio.

Nel giorno fissato, se le parti sono d'accordo, il collegio dispone i necessari provvedimenti con ordinanza; altrimenti pronuncia sentenza.

TITOLO IV**Disposizioni finali e transitorie**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE
AL TITOLO I.

ART. 197.

*(Referendari e primi referendari
del Consiglio di Stato).*

Con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, i referendari ed i primi referendari del Consiglio di Stato sono nominati consiglieri di Stato.

ART. 198.

*(Referendari e primi referendari
dei tribunali amministrativi regionali).*

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i referendari ed i pri-

mi referendari dei tribunali amministrativi regionali che abbiano già maturato l'anzianità prescritta dagli articoli 26, comma secondo, e 27, comma primo, sono promossi alle rispettive qualifiche superiori, secondo le modalità dagli articoli medesimi stabilite.

ART. 199.

(Consiglieri di Stato e consiglieri dei tribunali amministrativi regionali con oltre otto anni di anzianità).

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri di Stato ed i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali che abbiano già maturato otto anni di anzianità nella qualifica, conseguono il trattamento economico di presidente di sezione.

ART. 200.

(Presidenti dei tribunali amministrativi regionali).

Fino a quando non si procederà alle nomine dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali secondo le regole stabilite dall'articolo 28, comma secondo, i tribunali continueranno ad essere presieduti a norma degli articoli 9 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Nello stesso periodo, in luogo dei membri indicati all'articolo 30, comma secondo, numero 1, della presente legge, del Consiglio di Presidenza fanno parte i quattro presidenti di tribunali amministrativi regionali più anziani fra quelli nominati ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate.

ART. 201.

(Organici dei tribunali amministrativi regionali).

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a determinare gli organici di cui all'articolo 24, secondo comma.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL TITOLO II

ART. 202.

*(Istruttoria dei ricorsi straordinari
delegata alle regioni).*

I ricorsi straordinari concernenti gli atti di cui all'articolo 59, comma sesto, i quali al momento della entrata in vigore della presente legge si trovino presso il Ministero competente alla istruttoria in base alle precedenti disposizioni, sono trasmessi agli uffici di presidenza delle giunte regionali, solo qualora non siano già stati eseguiti atti istruttori.

La inosservanza o la errata applicazione del comma precedente non comportano invalidità del procedimento.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
RELATIVE AL TITOLO III

ART. 203.

(Competenza di primo grado del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana).

Tutti i ricorsi pendenti presso i tribunali amministrativi regionali relativi a controversie rientranti nella competenza di primo grado del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana ai sensi dell'articolo 82, sono trasmessi d'ufficio alle segreterie dei predetti organi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica, qualora la sentenza sia stata già deliberata anche se non ancora pubblicata, ma l'appello contro la stessa deve essere proposto all'organo competente in base alla presente legge.

ART. 204.

*(Competenza in unico grado
del Consiglio di Stato).*

Restano ferme le disposizioni previste agli articoli 38 e 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Fino a quando non sarà istituito il tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sui relativi ricorsi continua a pronunciarsi, in unico grado, il Consiglio di Stato.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 205.

(Regolamento d'attuazione).

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione.

Fino al momento della entrata in vigore del regolamento predetto, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, i regolamenti esistenti.

I consiglieri del Consiglio di Stato componenti la commissione esaminatrice prevista dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono sostituiti da consiglieri di tribunale amministrativo regionale.

ART. 206.

(Disposizione finale).

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.